


Nuovi paradigmi della filiazione

Atti del Primo Congresso Internazionale
di Diritto delle Famiglie e delle Successioni

a cura di

Vincenzo Barba, Ettore William Di Mauro,
Bruno Concas, Valentino Ravagnani



Collana Convegni 66

DIRITTO, POLITICA, ECONOMIA

Nuovi paradigmi della filiazione

Atti del Primo Congresso Internazionale
di Diritto delle Famiglie e delle Successioni

a cura di

*Vincenzo Barba, Ettore William Di Mauro,
Bruno Concas, Valentino Ravagnani*



SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE

2023

Volume pubblicato con il contributo dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive

El presente libro se enmarca en la ejecución del Proyecto de investigación "El Derecho de familia que viene. Retos y respuestas" [ref. PID2019-109019RB-I00], financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, Convocatoria de 2019

Grupo de Investigación T.O.I. (Tandem Obtinet Iustitia)

Copyright © 2023

Sapienza Università Editrice

Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma

www.editricesapienza.it

editrice.sapienza@uniroma1.it

Iscrizione Registro Operatori Comunicazione n. 11420

Registry of Communication Workers registration n. 11420

ISBN: 978-88-9377-295-2

DOI: 10.13133/9788893772952

Publicato nel mese di ottobre 2023 | *Published in October 2023*



Opera distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia e diffusa in modalità open access (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Work published in open access form and licensed under Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivatives 3.0 Italy (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Impaginazione a cura di | *Layout by:* Vincenzo Barba, Ettore William Di Mauro, Bruno Concas e Valentino Ravagnani.

In copertina | *Cover image:* Giuseppe Pellizza da Volpedo, *Girotondo*, 1906-1907, Milano, Galleria d'Arte Moderna.

Indice

Prefazione <i>I Curatori</i>	9
PARTE I – LA MULTIPARENTALITÀ	
Famiglie reconstituite, multiparentalità e successioni: nuovi sfide <i>Vincenzo Barba</i>	15
Socioaffettività, adozione di integrazione e pluriparentalità <i>Mariana Callegari</i>	51
La multiparentalità nel Diritto familiare cubano: una opzione possibile <i>Leonardo B. Pérez Gallardo</i>	65
Consorzi familiari non convenzionali, multiparentalità e autonomia negoziale <i>Valentino Ravagnani</i>	107
La riforma «di sistema» delle azioni di stato e le prospettive della «poligenitorialità» <i>Marco Rizzuti</i>	145
La costruzione di multiparentalidades a través de la adozione abierta <i>Paula Sanchez Richarte</i>	157
PARTE II – LA FILIAZIONE ADOTTIVA	
Per una riforma della disciplina dell'adozione, nell'interesse del minore <i>Claudia Benanti</i>	179

Adozione in casi particolari e recenti sviluppi giurisprudenziali. Quali conseguenze sulle trasformazioni della famiglia? <i>Serena Cancellieri</i>	191
Adozione in casi particolari e legami parentali <i>Valerio D'Alessandro</i>	207
La intervención de la mediación en conflictos derivados de la adopción abierta <i>Raquel Guillen Catalán</i>	227
Rapporti tra forma e sostanza nell'evoluzione dell'adozione in casi particolari <i>Gregorio Pacini</i>	249
La tutela dei minori orfani per crimini domestici tra affidamento e adozione <i>Chiara Sartoris</i>	271

PARTE III – LA FILIAZIONE NEL DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE PRIVATO

L'ordine pubblico internazionale e la gestazione per sostituzione alla luce del dialogo tra le Corti <i>Bruno Concas</i>	301
Tutela del minore straniero tra norme di applicazione necessaria ed ordine pubblico <i>Federico Ioannoni Fiore</i>	341
Esercizio della libertà di soggiornare e di circolare all'interno dell'UE e pluralità di modelli familiari <i>Roberto Alessandro Garetto</i>	363
A proposito di una recente proposta di uniformazione europea per il riconoscimento della genitorialità <i>Federico Ruggeri</i>	393

PARTE IV – FILIAZIONE E TECNICHE DI RIPRODUZIONE UMANA ASSISTITA

Técnicas de reproducción asistida humana. Entresijos y olvidos <i>María Elena Cobas Cobiella</i>	419
---	-----

Dalle tecniche procreative all'utero artificiale: una storia di limiti e di desiderio 445

Alessandra Cordiano

Sullo status del figlio "in provetta" e sul diritto alla conoscenza delle proprie origini nella fecondazione eterologa 465

Federica Maffettone

L'attribuzione della genitorialità al minore nato dalla gestazione per altri: il letto di Procuste delle Ss.Uu. n. 38162/2022 503

Edoardo Messineo

PARTE V – DIRITTI DEL MINORE E STRUMENTI DI TUTELA

Il curatore speciale del minore: spunti di riflessione a partire da una pronuncia eurounitaria 531

Ivan Allegranti

L'interesse del minore a vivere e crescere nella propria famiglia 559

Ettore William Di Mauro

Determinación tardía de la filiación respecto del padre y derecho de reembolso de la madre por los alimentos prestados al hijo comun 597

María Teresa Martín Meléndez

Diritto all'ascolto e soggettività delle persone minori e neo maggiorenni allontanate dalla famiglia di origine 617

Veronica Rita Miarelli

El interés superior del menor de edad y la determinación de los apellidos por reconocimiento tardío de paternidad: su aplicación en la jurisprudencia española de la última década 645

Milagros Petit Sánchez

El reconocimiento de la filiación no matrimonial cuando intervienen medidas de apoyo voluntarias: algunas cuestiones debatibles 667

Ernesto Francisco Sarrión Hernández

Prima lettura sistematica della disciplina del curatore speciale del minore 687

Roberto Senigaglia

Relaciones de filiación y personas con discapacidad que precisan medidas de apoyo 715

M.^a Eugenia Torres Costas

PARTE VI – LA FILIAZIONE NELLA PROSPETTIVA DI GENERE

Diversidad afectivo sexual y diversidad sexo genérica: deficiencias y ausencias en el sistema legal de filiación en España 767

Paz Fernández-Rivera González

Divorcios, afectos, cuidados y patrimonio en la relación materno-filial. Un análisis histórico jurídico con perspectiva de género 791

María Isabel Núñez Paz

PARTE VII – ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI FILIAZIONE, GENITORIALITÀ E SUCCESSIONI MORTIS CAUSA

El parentesco socioafectivo como mecanismo para evitar los reconocimientos de complacencia en el ordenamiento español 817

M.^a Amalia Blandino Garrido

Le genitorialità sospese o incerte. La Kafala e la responsabilità dell'art. 279 c.c 841

Giovanna Chiappetta

Testamento blockchainizado, bienes digitales extrapatrimoniales y herencia de activos digitales (NFT y criptomonedas) 887

Cristina Argelich Comelles

La posesión de estado de hijo o hija a la luz de la jurisprudencia española y chilena. Especial referencia al sistema jurídico chileno 907

Rommy Alvarez Escudero

Lo status interno ed esterno di filiazione: una diplopia irragionevole 933

Remo Trezza

Prefazione

Il volume raccoglie gli Atti del Primo Congresso Internazionale di Diritto delle Famiglie e delle Successioni “Nuovi paradigmi della filiazione”, svoltosi il 19 e 20 di ottobre nella Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia, in collaborazione con la Universidad de Santiago de Compostela e del Gruppo di Ricerca *De Conflictu Legum*, con gli auspici scientifici delle riviste “Diritto delle successioni e della famiglia” e “Revista de Derecho Civil”, della “Associazione Dottorati di Diritto Privato”, della “SISDiC Società Studiosi del Diritto Civile” Lazio, della Universidad Abierta Interamericana e della Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Il Congresso è stato promosso dal gruppo di ricerca T.O.I. – Tandem obtinet iustitia, luogo di riflessione e di studio volto alla costruzione di un Diritto Civile contemporaneo rispettoso dei principi e dei valori del sistema ordinamentale e teso a promuovere, specialmente nell’ambito del diritto di famiglia e delle successioni un dibattito scientifico rigoroso e franco.

Le riflessioni degli studiosi, in lingua italiana e spagnola, analizzano le più recenti evoluzioni in materia di filiazione e le loro rilevanti implicazioni nel diritto di famiglia e nel diritto successorio.

I lavori, caratterizzati da forte interdisciplinarietà e da una rigorosa analisi di profili comparatistici, affrontano i temi della multiparentalità, della filiazione adottiva, della filiazione nel diritto europeo e nel diritto internazionale privato, della filiazione e delle tecniche di riproduzione umana assistita, dei diritti del minore e degli strumenti di tutela, dei rapporti di filiazione nella prospettiva di genere e delle altre questioni in materia di filiazione, genitorialità e successioni *mortis causa*.

In questo contesto, l'opera prova a suggerire un nuovo approccio alla materia della filiazione e dei conseguenti rapporti familiari e successori, attraverso una rilettura degli istituti e delle categorie tradizionali alla luce della profonda evoluzione sociale e del mutato contesto familiare, i quali impongono, attraverso un'interpretazione sistematica e assiologica, di ricercare la giustizia del caso concreto, rifuggendo da soluzioni aprioristiche inadeguate.

Le nuove questioni in materia di filiazione poste all'attenzione del giurista debbono essere affrontate sulla base di un nuovo "paradigma", libero da dogmatismi e attento agli interessi in gioco e ai valori normativi che caratterizzano il sistema ordinamentale. La complessità delle questioni e gli elementi di transnazionalità che spesso contraddistinguono le vicende relative alla filiazione impongono, alla luce di un sistema costituzionale aperto, caratterizzato da un sistema di fonti complesso, una moderna teoria della interpretazione, che deve essere sempre applicativa, sistematica e assiologica.

La pluralità di modelli familiari, le nuove tecniche riproduttive e la crescente circolazione di modelli culturali e giuridici pongono ogni giorno nuove questioni che necessitano di un'interprete cosciente della complessità dell'ordinamento e dell'insufficienza della disciplina codicistica, un giurista sensibile rispetto a un'analisi funzionale che non guardi agli istituti stranieri per come sono conformati staticamente nell'ordinamento di provenienza ma per gli effetti che questi sono destinati a produrre nel proprio ordinamento. Un interprete attento non alla lettera della singola disposizione ma all'assiologia del sistema e al diritto vivente frutto del dialogo tra le Corti nazionali e le Corti europee.

Questo spirito culturale, che ha animato la pluralità delle studiosi e degli studiosi, raccolti a riflettere su questo tema, costituisce la cifra del Volume, nel quale i nuovi paradigmi della filiazione sono affrontati, nella pluralità delle sue sfaccettature e con la sensibilità propria di tutte le persone che hanno dato il loro fattivo contributo.

Non si tratta, ovviamente, di una monografia, nella quale il tema viene svolto *funditus* e in maniera razionalmente perfetta, ma di una raccolta delle riflessioni delle persone che hanno dato il loro generoso contributo al Primo Congresso Internazionale di Diritto delle Famiglie e delle Successioni. Ciò spiega, per un verso, la scelta di raccogliere i contributi per aree tematiche, prescindendo dall'ordine con il

quale durante il Congresso sono state presentate le relazioni e le comunicazioni, sia, per altro verso, la possibilità che piú lavori trattino il medesimo tema. Tale circostanza che, a prima vista, potrebbe sembrare il frutto di un cattivo coordinamento costituisce il frutto di una scelta deliberata e mediata. Il tema, sebbene possa essere il medesimo, viene analizzato sotto angolature differenti, che ne arricchiscono la riflessione, offrendo al lettore spunti di riflessioni ampi. Ciascuno ha la possibilità di formarsi una propria idea, perché il libro piú indottrinare vuole offrire proposte, suggerendo i problemi urgenti che richiedono la nostra attenzione massima.

Come sempre accade nel lavoro scientifico non c'è tema al quale possa porsi la parola "fine"; all'esatto opposto, ogni riflessione sempre vuole essere lo "inizio" di un nuovo cammino.

Confidiamo che questo volume sia l'inizio di una riflessione, come, per altro, suggerisce l'ordinale "Primo" aggiunto a "Congresso Internazionale di Diritto delle Famiglie e delle Successioni".

I Curatori

Sullo status del figlio “in provetta” e sul diritto alla conoscenza delle proprie origini nella fecondazione eterologa

Federica Maffettone

ABSTRACT: La fecondazione assistita è regolata in Italia dalla l. n. 40/2004, disciplina apparsa subito incompleta, oggetto di vari interventi della Corte Costituzionale, il più importante dei quali ha segnato l’eliminazione nel 2014 del divieto della fecondazione eterologa. Ciò obbliga l’interprete a farsi carico della ricostruzione delle regole applicabili, in relazione a questioni complesse come il diritto alla conoscenza delle proprie origini.

RESUMEN: La fecundación asistida que está regulada en Italia por la ley n. 40/2004, es una disciplina que enseguida resultó incompleta, y por esto fue objeto de varias intervenciones del Tribunal Constitucional, la más importante supuso la eliminación en 2014 de la prohibición de la fecundación heteróloga. Esto obliga al intérprete a reconstruir las normas aplicables, en relación con cuestiones complejas como el derecho a conocer sus orígenes.

SOMMARIO: 1. Problemi ed evoluzione di disciplina in tema di fecondazione medicalmente assistita. – 2. Lo *status* del figlio nato tramite fecondazione medicalmente assistita. – 3. L’assunzione della responsabilità genitoriale per i nati con tecniche di fecondazione eterologa. – 4. Figli generati con p.m.a. eterologa e diritto alla conoscenza delle proprie origini nell’esperienza giuridica spagnola. – 5. Verità biologica e diritto alla conoscenza delle proprie origini.

1. Problemi ed evoluzione di disciplina in tema di fecondazione medicalmente assistita

L'evoluzione tecnologica degli ultimi trent'anni, in ambito bio-medico, accompagnata al fenomeno della globalizzazione¹, anche normativa, ha fortemente influenzato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in contesti, fino ad allora, pressoché sconosciuti². Uno tra questi è rappresentato dai diritti del figlio concepito "in provetta" alla luce delle innovazioni operate con le pratiche di procreazione artificiale³. Tale tema si sviluppa e snoda su molteplici

¹ Si occupa del fenomeno della c.d. "globalizzazione giuridica" come tipica espressione post-moderna: GROSSI, P., *Percorsi nel giuridico pos-moderno*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 30 ss.

² Sull'influenza in ambito giuridico dei progressi scientifici e tecnologici, v. BALDINI, G., «La legge sulla procreazione medicalmente assistita: profili problematici, prime esperienze applicative e prospettive», *Rass. dir. civ.*, 2006, pp. 295 ss.; BUSNELLI, F.D., «Procreazione artificiale: una giurisprudenza "in trincea"», in COMPORTI M. e MONTICELLI S. (a cura di), *Studi in onore di Ugo Majello*, Esi, Napoli, 2005, vol. I, p. 279, che evidenzia come la giurisprudenza si sia trovata "in trincea" ad affrontare con strumenti giuridici invecchiati una situazione drammatica rappresentata dall'avanzata della scienza e dei principi europei e internazionali; DOGLIOTTI, M., «Ancora sull'inseminazione eterologa e sull'azione di disconoscimento», *Fam. dir.*, 1996, pp. 44 ss.; NICOLUSSI, A., «Famiglia e biodiritto civile», *Europa e dir. priv.*, 2019, f. 3, pp. 713 ss., secondo il quale "l'avventura tecnologica dell'uomo non ha soltanto modificato l'ambiente e le condizioni esteriori della vita delle persone, ma sfida anche quella stessa antropologia rispetto alla quale si è sviluppata la cultura e con essa il diritto della civiltà occidentale"; PARENTE, F., «La "biogiuridicità" della vita nascente tra "libertà" della ricerca biomedica e "dinamismo" della tutela dei valori esistenziali dell'uomo», *Rass. dir. civ.*, 2009, pp. 447 ss., che si sofferma sul ruolo del giurista nel confrontarsi con "orizzonti e scenari nuovi" tra cui la tutela della "vita nascente"; RODOTÀ, S., *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2018, 3ª ed., pp. 15, 23, il quale afferma che "l'incontro con il diritto è fortemente condizionato, in particolare, dai nuovi dati di realtà costruiti dalla scienza e dalla tecnologia, che mutano il senso dell'appello al diritto e le forme della regolazione giuridica"; ROSSI CARLEO, L., «Maternità surrogata e status del nato», *ivi*, vol. II, pp. 599 ss., la quale ritiene che occorre "verificare se ed entro quali limiti la elasticità del sistema può consentire risposte adeguate". Bisogna, pertanto, valutare i limiti entro i quali considerare indispensabile l'intervento del legislatore in ambiti soggetti ad una continua evoluzione. Con riguardo alla procreazione artificiale l'utilizzo della tecnologia deve rappresentare un supporto per garantire "la corretta realizzazione di una genitorialità responsabile"; TRABUCCHI, A., voce «Inseminazione artificiale» (*diritto civile*), in *Noviss. Dig. It.*, Utet, Torino, VIII, 1962, pp. 733 ss.; ID., «Procreazione artificiale e genetica umana nella prospettiva del giurista», *Riv. dir. civ.*, 1986, I, pp. 495 ss.

³ Sull'impatto che ha avuto la diffusione delle tecnologie nella medicina riproduttiva,

questioni di disciplina che riguardano, a monte, il fondamento stesso della fecondazione medicalmente assistita⁴, poiché manca già nella Costituzione italiana un’indicazione a tecniche procreative diverse da quella naturale⁵. In relazione al progresso scientifico, pertanto, si è

e più in generale, nel settore della genetica e dei suoi inevitabili riflessi sul sistema giuridico ed in alcuni suoi istituti fondamentali, v. BUGETTI, M.N., «L’unicità dello stato di filiazione (anche per i figli nati da p.m.a. erroneamente praticata)», *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, pp. 1415 ss., secondo cui nelle pratiche di inseminazione artificiale viene enfatizzato l’elemento volontaristico “inserendosi in una progettualità in cui l’intervento della biotecnologia è considerato funzionale alla tutela del c.d. *right to a child*”; D’ADDINO SERRAVALLE, P., «L’individuazione della madre e del padre con riferimento all’inseminazione artificiale eterologa», *Rass. dir. civ.*, 1987, pp. 604 ss.; GORASSINI, A., voce «Procreazione» (*dir.civ.*), in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, XXXVI, 1987, p. 968. Si è operato in questo modo un “radicale ripensamento” dell’intero settore del diritto delle persone; MANTOVANI, M., *Lo stato di figlio artt. 231 - 249*, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2022, p. 8; PAGANELLI, M., «Diritti della personalità. L’individuo e il gruppo», in LIPARI N. (a cura di), *Trattato di diritto privato europeo*, Cedam, Padova, 2003, 2ª ed., vol. I, p. 399, il quale osserva come il binomio ingegneria genetica e medicina riproduttiva ha innovato gli istituti familiari affiancando alla famiglia tradizionale un tipo ulteriore rappresentato dalla famiglia “artificiale” in cui non vi sono legami genetici tra genitori e figli; RODOTÀ, S., *Tecnologie e diritti*, Il Mulino, Bologna, 2021, 2ª ed., pp. 141 ss., spec. pp. 142-160 s., a parere del quale la predisposizione, sul piano giuridico, di norme “disincarnate” e “subordinate al concetto”, lontane dalla realtà, ha reso sempre più fragile il nostro sistema giuridico di fronte al progresso scientifico che ha dato origine al turismo procreativo: ciò obbliga, secondo l’A., ad una riflessione sul processo di elaborazione normativa; TRABUCCHI, A., *op. cit.*, pp. 732 ss.

⁴ Per una definizione della fecondazione medicalmente assistita o procreazione artificiale, v. SEMIZZI, C., «Rilievi giuridici sulla inseminazione artificiale», *Giur. it.*, 1984, IV, pp. 41 ss.; VERCELLONE, P., *La filiazione: legittima, naturale, adottiva e la procreazione artificiale*, in *Trattato dir. civ.* Vassalli, Utet, Torino, 1987, vol. III, t. 2, p. 310, il quale accoglie una “formula generica” comprensiva di ogni modalità “di creazione, tramite strumenti non naturali, di embrione umano e del suo successivo sviluppo sino alla nascita di un essere umano”; sulla funzione delle tecniche riproduzione umana assistita, invece, v. BARBA, V., «Las técnicas de procreación humana asistida, la responsabilidad de los padres y el interés del menor entre ley y jurisprudencia italiana», *Actualidad Civil*, 2022, f. 1, p. 3, secondo cui in origine nate per agevolare la paternità in caso di difficoltà a procreare “*se fueron haciendo cada vez más complejas y, con el tiempo, se convirtieron en un medio para realizar un proyecto de paternidad también para los solteros y las parejas homoafectivas*”.

⁵ In generale, la fecondazione medicalmente assistita è un tema strettamente collegato ai progressi tecnologici in ambito medico ed è denso di implicazioni etiche, filosofiche, religiose oltre che sociali. In argomento, PALAZZO, A., *La filiazione*, in *Trattato dir. civ. e comm.* Cicu, Messineo, Mengoni, continuato da Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2007, p. 13, il quale considera la bioetica come un settore di diritto dalle “fortissime implicazioni etiche e tecnologiche” rappresentando la legge n. 40/2004 “il tentativo del legislatore italiano di bilanciare interessi e valori fra loro

reso necessario riconsiderare la natura di istituti “antichi” propri del diritto di famiglia in chiave moderna⁶, anche perché l’intervento del legislatore si è fatto attendere, per molto tempo, senza essere risolutivo⁷. Ed infatti, l’*iter* che ha portato all’introduzione nel nostro sistema di una specifica disciplina della fecondazione medicalmente assistita è stato lungo e complesso⁸, nonché teso, per lo più, a far fronte ai problemi della coppia senza soffermarsi, se non limitatamente, ai diritti del nato a seguito di tali pratiche⁹. La legge n. 40/2004 avrebbe

confliggenti”.

- ⁶ Cfr. TRABUCCHI, A., *op. cit.*, p. 736; VERCELLONE, P., *op. cit.*, pp. 313 s.
- ⁷ BARBA, V., *op. cit.*, p. 4, secondo cui “*esta ley no pretende promover la realización del proyecto parental en sí mismo, sino sólo fomentar la solución de los problemas reproductivos derivados de la esterilidad o la infertilidad de una pareja heterosexual*”; SCIANCALEPORE, G., «Norme in materia di procreazione assistita: principi generali», in STANZIONE P. e SCIANCALEPORE G. (a cura di), *Procreazione assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 1 ss.
- ⁸ Sulle varie soluzioni prospettate in Italia prima dell’entrata in vigore della legge n. 40/2004 e sul dibattito che n’è conseguito, v. BUSNELLI, F. D., «Libertà di coscienza etica e limiti della norma giuridica: l’ipotesi della procreazione medicalmente assistita», *Familia*, 2003, p. 264, il quale è dell’opinione che “occorre legiferare” considerando “definitivamente affossate” le tesi astensioniste, ossia le posizioni di chi riteneva non necessario un intervento del legislatore al fine di “non intaccare la libertà di coscienza”; CHIAPPETTA, G., «Anonimato e procreazione medicalmente assistita», in COMPORTE M. e MONTICELLI S. (a cura di), *Studi in onore di Ugo Majello*, Esi, Napoli, 2005, vol. I, p. 383; PERLINGIERI, P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo*, Esi, Napoli, 2020, 4ª ed., vol. III, pp. 52 ss., il quale sul dibattito diffusosi prima della legge n. 40/2004 sul preferire o meno la tecnica legislativa per principi rispetto a quella regolamentare afferma che “occorre considerare la meritevolezza di tutela del ricorso a tale pratica medicalmente assistita, in quanto il suo impiego è ragionevole allorquando costituisca strumento ineliminabile, o molto utile per il pieno sviluppo della persona”; PICCININI, S., «Una legislazione per la procreazione assistita», in AZZARO A.M. (a cura di), *Procreazione assistita e diritti della persona. Problemi attuali del diritto di famiglia*, Atti del Convegno di Urbino 24 giugno 2000, Esi, Napoli, 2001, pp. 73 ss.; VERCELLONE, P., voce «Procreazione artificiale», in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Utet, Torino, 4ª ed., vol. XV, 1997, pp. 310 ss.; ID., *La filiazione*, cit., pp. 311 ss.
- ⁹ In argomento, BRUNESE, P., *La legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita. Una legge mal riuscita*, Esi, Napoli, 2022, pp. 7 ss., la quale evidenzia come l’obiettivo della legge n. 40/2004 di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi sembra, sin da subito, tradito dalle forti limitazioni all’accesso a tali pratiche, oltre all’accentuato carattere di residualità che emerge dall’art. 1; in precedenza, BUSNELLI, F.D., «Procreazione artificiale: una giurisprudenza “in trincea”», *cit.*, p. 282, osserva come, in assenza di una specifica disciplina normativa della materia, la giurisprudenza di merito aveva assunto impostazioni ondivaghe arrivando perfino a subordinare il diritto del figlio alla propria vita, e quindi la tutela della vita sin dall’inizio, ad “un vero e proprio diritto a procreare” in maniera

dovuto, da un lato, colmare l'evidente vuoto normativo in materia, dall'altro, adeguare la disciplina sulla filiazione in maniera coerente ai principi accolti anche a livello europeo e internazionale¹⁰. L'entrata in vigore di tale legge non ha raggiunto questi obiettivi mostrandosi, sin da subito, incompleta e contraddittoria¹¹, benché abbia gettato le basi per fornire una peculiare tutela dell'embrione¹².

In linea generale, l'art. 30 Cost. riguardo al legame di filiazione fa riferimento al diritto-dovere dei genitori a mantenere, istruire e educare i figli nati in costanza o fuori dal matrimonio¹³. Una lettura ortodossa della disciplina costituzionale risulta lontana dallo scenario

cosciente e responsabile.

- ¹⁰ PERLINGIERI, P., «L'inseminazione artificiale tra principi costituzionali e riforme legislative», in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli, 2005, pp. 181 ss.
- ¹¹ CORTI, I., «La procreazione assistita», in FERRANDO G. (diretto da), *Il nuovo diritto di famiglia, Volume terzo. Filiazione e adozione*, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 497, per la quale la l. n. 40/2004 "si caratterizza per essere particolarmente restrittiva, penetrante e sanzionatoria".
- ¹² Sulle garanzie e tutele dell'embrione considerato come un soggetto in divenire, si veda: BUSNELLI, F.D., «Libertà di coscienza etica», *cit.*, p. 276; BELLELLI, A., «La sperimentazione sugli embrioni: la nuova disciplina», *ivi*, 2004, p. 984, per la quale "l'essere vitale non ancora nato ma destinato a divenire persona umana, è comunque portatore di interessi primari propri dell'uomo e, in caso di violazione dei diritti ad esso riconosciuti, deve essere garantito in sede civile, sia con la tutela inibitoria che con quella risarcitoria"; MUSIO, A., «Misure di tutela dell'embrione», in STANZIONE P. e SCIANCALEPORE G. (a cura di), *Procreazione assistita*, *cit.*, pp. 205 ss.; OPPO, G., «Scienza, diritto, vita umana», *Riv. dir. civ.*, 2002, I, pp. 14 ss.; ID., «Procreazione assistita e sorte del nascituro», *ivi*, 2005, I, pp. 101 s., spec. 107, il quale rileva che la legge n. 40/2004 si occupa della fase di formazione dell'embrione; PALAZZO, A., *op. cit.*, p. 11 ss.; PARENTE, F., *op. cit.*, p. 464; PASTORE, C.S., «L'embrione umano tra tutela della ricerca scientifica e diritti della personalità», *Rass. dir. civ.*, 2014, pp. 740 ss.; PERLINGIERI, P., «La tutela dell'embrione», in ID., *La persona e i suoi diritti*, *cit.*, p. 324, il quale afferma che la tutela dell'embrione è necessaria in quanto nello stesso si identifica l'inizio del processo vitale: l'embrione "ha già una storia, un'età ed anche una dignità"; PERLINGIERI, G., «Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale», *Riv. dir. civ.*, 2018, pp. 716 ss., secondo cui la tutela dell'embrione corrisponde a quella della persona oltre i confini della nascita e della morte; SALANITRO, U., «Spigolature in tema di diritti del concepito e accesso alla procreazione assistita», *Giust. civ.*, 2015, I, pp. 857 ss., il quale non condivide la giurisprudenza costituzionale che, in tema di procreazione assistita, ha fatto prevalere il diritto alla salute della donna rispetto al diritto alla vita degli embrioni non impiantati.
- ¹³ VENUTI, M.C., «Procreazione medicalmente assistita: il consenso alle tecniche di pma e la responsabilità genitoriale dei single, conviventi e parti unite civilmente», *GenIUS*, 2018, pp. 86 ss., la quale "il complesso delle regole costituzionali in materia di genitorialità-filiazione non può essere sottoposto ad una lettura "originalista".

sociale attuale dominato da innumerevoli modelli affettivo-familiari¹⁴. È necessario, quindi, rivedere quelli che sono i principi generali ispiratori del rapporto di filiazione adeguandoli all'evoluzione normativa¹⁵ e giurisprudenziale nella prospettiva dei prioritari interessi del minore¹⁶. La tendenza a conformare, in genere, la disciplina normativa al principio dei prevalenti interessi del minore risponde ad un'esigenza comune anche ad altri ordinamenti, e che, nello specifico, fa fronte agli obblighi sovranazionali assunti dall'Italia¹⁷, sebbene sia stato osservato come sussista il rischio che, dietro al riferimento ai superiori interessi del minore, possa celarsi, in

¹⁴ BARBA, V., *op. cit.*, pp. 2 ss., negli ordinamenti giuridici moderni si è passati da un modello familiare unico ed esclusivo rispondente all'idea "borghese" di famiglia fondata sul matrimonio ed eterosessuale ad sistema aperto ispirato al valore della pluralità affettiva; ID., «Familias recompuestas y derecho de sucesiones: una posible propuesta de regulación», *Revista de Derecho Civil*, 2022, vol. IX, n.3, pp. 158 ss., che considera necessario ripensare il concetto di famiglia, alla luce dei cambiamenti sociali degli ultimi cinquant'anni che hanno eroso progressivamente il paradigma della famiglia tradizionale secondo la visione borghese.

¹⁵ Nello specifico, sulle riforme legislative che hanno riscritto negli ultimi trent'anni il diritto della filiazione in Europa, si veda in proposito MANTOVANI, M., *op. cit.*, p. 11 ss.

¹⁶ In tal senso, BRUNESE, P., *op. cit.*, pp. 10 s., secondo cui l'evoluzione scientifica intervenuta sul processo riproduttivo mette in discussione "alcuni principi cardine del rapporto di filiazione, che andranno quindi riadattati nella prospettiva della preminenza di un *favor minoris*"; DI LELLA, F., «Osservazioni in margine alla rimessione alla Consulta del divieto di fecondazione eterologa», *Dir. giur.*, 2011, p. 86; GORGONI, A., «La rilevanza della filiazione non genetica», *Dir. succ. fam.*, 2018, pp. 125 s.; MANTOVANI, M., *op. cit.*, p. 30 ss., che osserva come l'interesse del minore è elemento accostato al "binomio verità-responsabilità" nell'ambito delle azioni di stato e rappresenta un principio-guida anche in sede di accertamento del rapporto di filiazione.

In giurisprudenza, Cass., 3 aprile 2017, n. 8617, in *Dejure on line*, secondo cui non opera alcun automatismo nel rilevare l'interesse del minore rispetto al principio di verità biologica.

¹⁷ Sui diritti del minore, in quanto soggetto debole, ed a protezione del suo prioritario interesse, PERLINGIERI, P., «Il diritto del minore all'assistenza: aspetti problematici ed attuativi», in ID., *La persona e i suoi diritti*, cit., pp. 291 ss.; ID., «Diritto alla famiglia e minori senza famiglia», *ivi*, pp. 301 ss.; RECINTO, G., *Le genitorialità. Dai genitori ai figli e ritorno*, Esi, Napoli, 2016, p. 87, per il quale l'obiettivo da conseguire è quello di "tutelare qualsiasi minore nel rispetto dell'individualità, diversità ed unicità di ognuno di loro"; TAFARO, L., «La clausola generale di dignità umana e l'età nel sistema italo-comunitario», in AA.Vv., *Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, Atti del 1°Convegno nazionale SISDIC, Capri 7-8-9 aprile 2005, Esi, Napoli, 2006, pp. 316 ss., per la quale una visione globale della persona umana induce a considerare anche l'età come "uno degli elementi dinamici caratterizzanti il fatto storico *ex latere agentis*".

realtà, un diverso interesse, “egoistico e adultocentrico”¹⁸. Con l’ovvia conseguenza che ogni valutazione debba essere effettuata nel singolo caso concreto, nell’effettivo interesse del minore e del suo armonico sviluppo, senza poter elaborare generalizzazioni aprioristiche¹⁹.

Giova, in proposito, ricordare come il nostro sistema si ispira ad un principio generale di derivazione biologica al fine di stabilire la maternità e paternità, come confermato dagli artt. 29 e 30 Cost. Tuttavia, ai fini del riconoscimento della genitorialità, il dato biologico non può considerarsi elemento imprescindibile e sufficiente, poiché occorre verificare la sussistenza di un rapporto sociale-legale con il nato, oltre che affettivo, e, comunque, idoneo a consentire, in concreto, la formazione e lo sviluppo della sua personalità in un ambiente stabile ed armonico, anche per il tramite della lettura degli artt. 29 e 30 Cost. in combinato disposto con l’art. 2 Cost.²⁰.

¹⁸ Ancora, PERLINGIERI, G., «Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori normativi», *Rass. dir. civ.*, 2018, pp. 115 s.

¹⁹ Testualmente, PERLINGIERI, G., «Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni Unite in tema di c.d. maternità surrogata», *Dir. succ. fam.*, 2019, p. 340; ID., «Interferenze tra unione civile e matrimonio», *cit.*, p. 115; nel medesimo senso, MIGNONE, C., «Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell’interprete», *Dir. succ. fam.*, 2017, pp. 1029 ss.; PRISCO, I., «I rapporti di filiazione nelle unioni omosessuali. Uso e abuso del criterio del best interest del minore», *Foro nap.*, 2017, pp. 679 ss.

²⁰ Cfr. PERLINGIERI, G., «Ordine pubblico e identità culturale», *cit.*, pp. 340 s.; RECINTO, G., *Le genitorialità*, *cit.*, pp. 89 ss., spec. p. 95, che osserva come, in tema di maternità surrogata, gli artt. 29 e 30 Cost. debbano essere riletti alla luce dell’art. 2 Cost. ed in funzione “servente” rispetto alla formazione sociale ove si sviluppa la personalità del minore; in precedenza, sulla famiglia come “luogo di affetti, di sviluppo e promozione della personalità” al di là dei legami di sangue e della sua formalizzazione, PERLINGIERI, P., «Sulla famiglia come formazione sociale», *Dir. giur.*, 1979, p. 775 s., per il quale l’art. 2 Cost. va letto in collegamento con altre norme costituzionali, tra cui gli artt. 29 e 30 in tema di famiglia; V. anche BARBA, V., «Familias recompuestas y derecho de sucesiones», *cit.*, p. 200, che afferma come la maternità e paternità “no puede limitarse a un hecho puramente biologico y natural, porque implica asumir la responsabilidad del cuidado y la educacion del hijo o hija”; CHIAPPETTA, G., *op. cit.*, p. 383 ss.; DI LELLA, F., *op. cit.*, p. 84, la quale evidenzia come l’art. 9 l. n. 40/2004 disciplina un rapporto di filiazione non dipendente, solo in parte o in tutto dalla derivazione biologica; GORGONI, A., *op. cit.*, p. 123 ss.; MANTOVANI, M., *op. cit.*, p. 31 ss.; MENDOLA, A., «Favor minoris e presidio del dato biologico», *Dir. fam. pers.*, 2015, p. 551, che parla di “affrancamento” del rapporto di filiazione dall’appartenenza genetica; SCALISI, V., «Maternità surrogata: come “far cose con regole”», *Riv. dir. civ.*, 2017, pp. 1103, spec. 1108 ss.; SCHILLACI, A., «Oltre la “rigida alternativa” tra vero e falso: identità personale, verità biologica e interesse del minore nella sentenza n. 272/2017 della Corte Costituzionale», *Giur. cost.*, 2018, p. 385. In giurisprudenza, Corte Cost., 18 dicembre 2017, n. 272, in *Dejure on line*; Corte Cost., 10 giugno 2014, n. 162, in *Guida dir.*, 2014, f. 27, p. 16; Cass., 18 dicembre 2017,

L'impianto della l. n. 40/2004 ruota intorno al concetto di coppia, composta da soggetti "maggiorenni di sesso diverso, coniugati o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi"²¹, senza prendere in considerazione i diritti del concepito, mostrando così tutti i suoi i limiti e incongruenze²². Anche da ciò conseguono le molteplici

n. 30294, in *Resp. civ. e prev.*, 2018, p. 1193; Trib. Roma, 20 agosto 2014, in *Dir. fam. pers.*, 2015, p. 549; Trib. Firenze, ord., 13 settembre 2010, in *Dejure on line*.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 40/2004, sull'argomento: TRABUCCHI, A., «Fecondazione artificiale e legittimità dei figli», *Giur.it.*, 1957, I, pp. 218 ss.; ID., voce «Inseminazione artificiale» (diritto civile), *cit.*, pp. 732 ss.; ID., «La procreazione e il concetto giuridico di paternità e maternità», *Riv. dir. civ.*, 1982, I, p. 605; ID., «Procreazione artificiale e genetica umana nella prospettiva del giurista», *cit.*, pp. 495 ss.; D'ADDINO SERRAVALLE, P., *op. cit.*, pp. 608 ss., che riconosce carattere assoluto alle garanzie di tutela della personalità del minore, piuttosto che all'esistenza di un vincolo di sangue; DOGLIOTTI, M., «Ancora sull'inseminazione eterologa e sull'azione di disconoscimento», *cit.*, pp. 46 s.; GORASSINI, A., *op.cit.*, pp. 944 ss., spec. p. 969; FERRANDO, G., «Il disconoscimento del figlio nato da fecondazione artificiale eterologa», *Dir. fam. pers.*, 1997, pp. 738 ss., la quale rileva come le regole di origine legislativa e giurisprudenziale hanno dato rilievo ai fattori psico-sociali nell'accertamento della filiazione.

²¹ In argomento, STEFANELLI, S., «Non è incostituzionale il divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita per le coppie omosessuali femminili», *ilfamiliarista.it*, 5 febbraio 2020, la quale evidenzia come il legislatore italiano accoglie un approccio "patologico" considerando le tecniche di inseminazione artificiale applicabili in caso di sterilità o infertilità e, quindi, come rimedio residuale. "La diversità ontologica tra "infertilità fisiologica" della coppia omosessuale femminile e l'"infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive" giustifica la legittimità delle disposizioni che limitano l'accesso alle suddette pratiche a persone di sesso diverso.

In giurisprudenza, Corte Cost., 23 ottobre 2019, n. 221, in *Guida dir.*, 2020, f. 2, p. 36.

²² In materia di accesso alla p.m.a., con riguardo ai requisiti soggettivi, sono state sollevate diverse perplessità: in particolare, sulla possibilità di estendere, o no, il ricorso a tali tecniche riproduttive anche alla donna nubile, nel senso della necessaria presenza della doppia figura genitoriale, cfr. PERLINGIERI, P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, *cit.*, pp. 54 ss.; ID., «L'inseminazione artificiale», *cit.*, p. 186, secondo cui, la crescita di un minore richiede la presenza della doppia figura genitoriale, all'interno del nucleo familiare va pertanto esclusa la possibilità di estendere tale disciplina anche alla donna nubile; NADDEO, F., «Accesso alle tecniche», in *Procreazione assistita*, *cit.*, pp. 57 ss.; OPPO, G., «Procreazione assistita e sorte del nascituro», *cit.*, pp. 102 s., spec. 107, per il quale "l'ispirazione sembra volta a garantire, o predisporre, per il nato, un'accoglienza affettiva e di sostegno da parte di una "doppia figura genitoriale"; TRABUCCHI, A., «Procreazione artificiale e genetica umana», *cit.*, p. 505; in senso contrario, LOJACONO, V., voce «Inseminazione artificiale» (dir. civ.), in *Enc. dir.*, XXI, Giuffrè, Milano, 1971, p. 757; e vedi anche CORTI, I., *op.cit.*, p. 502, per la quale, alle volte, un unico genitore "idoneo e affettuoso" instaura un legame più efficace con il figlio rispetto alla presenza di due genitori "magari in conflitto".

pronunce della Corte costituzionale che hanno portato avanti una sostanziale opera di riformulazione del testo normativo²³. Tra gli interventi più importanti si segnala, in particolare, quello sfociato nella sentenza n. 162/2014 con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dei divieti ivi previsti, tra i quali: il divieto di diagnosi pre-impianto per le coppie considerate “infertili”, quello di fecondazione eterologa²⁴ e

Sul filone giudiziario diffusosi a seguito del fenomeno del turismo procreativo, da ultimo, Cass., 4 aprile 2022, n. 10844, in *Dejure on line*; Cass., 7 marzo 2022, n. 7413, in *ivi*, per la quale il vuoto normativo in materia non può essere colmato da operazioni ermeneutiche della giurisprudenza, imponendosi l'intervento del legislatore; Cass., 25 febbraio 2022, n. 6383, in *ivi*, secondo cui un'interpretazione estensiva delle norme dettate in tema di fecondazione medicalmente assistita non sembra ricomprendere la legittimazione all'accesso a suddette pratiche anche a coppie *same-sex*, in quanto la disciplina è stata introdotta nel nostro sistema giuridico con il preciso scopo di consentire a soggetti affetti da sterilità o infertilità acclarata, sotto il profilo medico, di diventare genitori; Corte Cost., 23 ottobre 2019, n. 221, *cit.*

²³ BARBA, V., «Las técnicas de procreación humana asistida», *cit.*, p. 4; BRUNESE, P., *op. cit.*, p. 10, la quale pone l'attenzione sulla presenza, nella formulazione originaria della legge n. 40/2004, di diversi punti critici e di possibile frizione con l'ordinamento costituzionale tanto da aver consentito ben 7 interventi della Corte Costituzionale in poco più di quindici anni dalla sua entrata in vigore dando luogo così ad un “esempio eclatante di riscrittura giurisprudenziale di un testo normativo”; CICERO, C. e PELUFFO, E., «L'incredibile vita di Timothy Green e il giudice legislatore alla ricerca dei confini tra etica e diritto; ovvero, quando diventare genitori non sembra (apparire) più un dono divino», *Dir. fam. pers.*, 2014, pp. 1290 ss., secondo i quali la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente smantellato l'impianto della legge n. 40/2004; SALANITRO, U., *op. cit.*, p. 857.

²⁴ Il legislatore del 2004 sembra aver accolto la soluzione adottata da una parte della dottrina prima della entrata in vigore della l. n. 40/2004, tesa a vietare le pratiche di fecondazione eterologa. Le ragioni di tale scelta sono da ravvisarsi nella volontà di concedere una più ampia tutela ai nascituri, garantendo agli stessi relazioni familiari stabili ed evitando, in questo modo, il fenomeno della moltiplicazione delle figure genitoriali, oltre a voler escludere possibili contrasti con la morale e l'ordine pubblico. Tra i tanti che si sono occupati dei risvolti giuridici: MASTROPAOLO, F., «Aspetti giuridici delle manipolazioni biologiche», *Quadrimestre*, 1989, pp. 289 s.; SEMIZZI, C., *op. cit.*, pp. 41 ss.

Di diverso avviso, BERTI DE MARINIS, G., «Il ruolo della giurisprudenza nell'evoluzione della disciplina in tema di procreazione medicalmente assistita», *Resp. civ. e prev.*, 2014, pp. 1715 ss.; DI LELLA, F., *op. cit.*, p. 85, secondo la quale la scelta di vietare le pratiche di fecondazione eterologa, sebbene drastica, appare coerente al nostro ordinamento; LOJACONO, V., *op. cit.*, p. 756 ss. Successivamente alla l. n. 40/2004, PANE, R., «La procreazione medicalmente assistita tra istanze di rinnovamento e tutela del nato», *Dir. fam. pers.*, 2018, pp. 1419 ss.

Per altro verso, ai fini di una rilettura della legge sulla procreazione medicalmente assistita in una prospettiva filosofico-giuridica, PALAZZANI, L., «La legge italiana sulla procreazione assistita: aspetti filosofico-giuridici», *Dir. fam. pers.*, 1999, I, p. 748

l'inibizione all'accesso alle tecniche di procreazione assistita anche alle coppie portatrici di patologie genetiche²⁵.

Si è cercato, allora, di arginare il dilagante fenomeno del "turismo procreativo" affrontando, così, alcune tra le principali questioni giuridiche sollevate in tale ambito²⁶. Un primo problema su cui l'interprete è chiamato ad interrogarsi riguarda lo *status* del figlio nato tramite percorso di fecondazione medicalmente assistita, alla luce della riforma della filiazione (l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013) con la quale il legislatore ha accolto, in via definitiva, il principio di unicità dello stato di figlio. Di non secondario interesse è anche il tema dell'assunzione della responsabilità genitoriale in presenza dello sdoppiamento dei rapporti genitori-figli: quello cd. "biologico" e quello "legale"²⁷. In questo modo, la filiazione biologica, che ha rappresentato il criterio dominante su cui si fonda il legame genitore-

ss.; e, per le ripercussioni sotto il profilo psicologico, LOMBARDI, R., «Implicazioni psicologiche della riproduzione artificiale eterologa (AID)», *Dir. fam. pers.*, 1998, pp. 663 ss. Per una più ampia ricostruzione delle componenti, non solo giuridiche, coinvolte a seguito di tale percorso procreativo, GALUPPI, G., «La procreazione artificiale: motivazioni psicologiche e problemi sociali», *ivi*, 2001, pp. 302 ss.; BAL FILORAMO, L., «Vissuti di sterilità nella coppia e procreazione assistita», *ivi*, 2001, pp. 314 ss.; CARPIGNANO, M., «Il rischio di abusi nella procreazione assistita», *ivi*, 2001, pp. 328 ss.

In giurisprudenza, Trib. Catania, ord., 3 maggio 2004, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, I, pp. 415 ss.; Trib. Cagliari, ord., 16 luglio 2005, in *Giur. it.*, 2006, pp. 1167 ss.; Trib. Firenze, ord., 13 settembre 2010, *cit.*; Trib. Milano, ord., 8 aprile 2013, in *Dejure on line*; Trib. Catania, ord., 13 aprile 2013, *ivi*.

²⁵ Cfr. Corte Cost., 10 giugno 2014, n. 162, *cit.*

²⁶ SCALISI, V., *op. cit.*, p. 1100, il quale rileva che "il turismo procreativo ha continuato e continua regolarmente ad operare e il fenomeno, in mancanza di adeguati limiti e forme di controllo, anziché attenuarsi ha finito invece con il registrare un ulteriore sensibile incremento"; RODOTÀ, S., *Tecnologie e diritti*, *cit.*, pp. 160 s.

²⁷ Cfr. CHIAPPETTA, G., *op. cit.*, p. 385 ss.; PAGANELLI, M., *op. cit.*, p. 400; MIGNONE, C., *op. cit.*, pp. 1031, che osserva come le nuove genitorialità si collocano in un "contesto di estrema asistematicità", dove nel rapporto genitori-figli vengono coinvolte plurimi e diversi legami; ROSSI CARLEO, L., *op. cit.*, p. 604, secondo cui a causa della moltiplicazione dei soggetti coinvolti si predilige una regolamentazione "leggera" diretta a dare risposte coerenti a ipotesi che nella realtà si mostrano profondamente diverse tra di loro; VESTO, A., *La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, maternità surrogata, parto anonimo*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 11, la quale osserva come al centro della rete dei diritti, doveri, rinunce e divieti si pone, da un lato, l'interesse del minore e il suo *status*, dall'altro la figura materna "la quale da monolitica si scinde in "biologica", la donatrice di ovuli, in "gestante", la donna che porta in grembo un figlio altrui, in "legale o intenzionale", la donna che formalmente (e socialmente) risulta essere madre".

figli, ha lasciato spazio a nuovi e più articolati rapporti, specchio di modelli di famiglia diversi da quello tradizionale²⁸, ampliando, di frequente, il numero dei soggetti coinvolti²⁹. A fianco alla tradizionale struttura familiare binaria si collocano, oggi, nuclei più articolati caratterizzati da relazioni parentali soggettivamente complesse. Tutto ciò ha determinato una trasformazione del rapporto genitoriale anche in funzione dell’assunzione della responsabilità e della conseguente individuazione dei soggetti che ne sono titolari, nei confronti dei quali il figlio ha diritti e doveri. Ne deriva un’altra questione molto sentita, ossia quella attinente al diritto a conoscere le proprie origini nei casi di fecondazione eterologa.

2. Lo status del figlio nato tramite fecondazione medicalmente assistita

È stato evidenziato come la tutela del soggetto procreato artificialmente debba delinearasi in termini solidaristici-protettivi³⁰. Lo

²⁸ BARBA, V., «Las técnicas de procreación humana asistida», *cit.*, p. 2 s.; MANTOVANI, M., *op. cit.*, p. 3 ss., la quale afferma che nella geografia dei rapporti familiari la famiglia non trova più il suo centro di gravità nell’istituto del matrimonio; D’AVACK, L., «Cade il divieto dell’eterologa, ma la tecnica procreativa resta un percorso tutto da regolamentare», *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 1006, che definisce le cd. “famiglie estese” quelle che sotto il profilo spaziale possono trovarsi in molteplici luoghi pur essendo conoscibili immediatamente e contemporaneamente, in senso temporale, mediante la consultazione di registri o con il supporto di apposite organizzazioni; BUSNELLI, F.D., «La famiglia e l’arcipelago familiare», *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 513, per il quale il concetto tradizionale di famiglia fondato sul matrimonio deve cedere il passo alla cultura del pluralismo.

²⁹ FERRANDO, G., voce «Filiazione legittima e naturale», in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Utet, Torino, 1992, 4ª ed., vol. VIII, p. 297, la quale rileva come le nuove tecnologie riproduttive pongono in discussione i presupposti della filiazione e, infatti, la pluralità dei soggetti coinvolti impone una scelta per stabilire chi sia il padre e chi la madre.

³⁰ In argomento, BUSNELLI, F.D., «Nascere (o anche “morire”) con dignità: un traguardo problematico per l’embrione», *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, pp. 393 ss.; CARBONE, V., «Sterilità della coppia. Fecondazione eterologa anche in Italia», *Fam. dir.*, 2014, p. 769 s., che parla di un percorso di “globalizzazione dei diritti” a cui corrisponde una “globalizzazione delle tutele”; FERRANDO, G., «Il disconoscimento», *cit.*, pp. 738 ss., secondo la quale la condizione giuridica dei nati con fecondazione assistita riveste “un’importanza prioritaria” in quanto si tratta di riconoscere uno “status certo ed incontrovertibile, il che corrisponde ad un diritto

status di figlio si ispira al principio di indisponibilità, ma, nel caso di fecondazione artificiale, bisogna svolgere una valutazione ulteriore rappresentata dall'analisi delle volontà dei vari soggetti coinvolti in questo tipo di percorso. Indipendentemente dalla riconducibilità all'atto di nascita o all'eventuale sua prova legale, ciò che rileva sono le sue modalità di accertamento³¹. Di regola, infatti, l'accertamento della filiazione richiede la corrispondenza tra verità naturale e certezza giuridica dello stato di figlio³². Eppure, siffatta affermazione trova una sicura smentita proprio nel caso di procreazione artificiale eterologa, oltre che nell'ipotesi di adozione.

La disciplina relativa allo stato giuridico del figlio nato a seguito di pratiche di fecondazione assistita (art. 8 l. n. 40/2004) è caratterizzata dal fatto di aver previsto l'acquisto dello stato di nati nel matrimonio o, comunque, di figli riconosciuti della coppia che ha manifestato il proprio consenso a sottoporsi a tale tipo processo riproduttivo³³. In questo modo il legislatore, al di fuori dell'ipotesi del matrimonio, ha reso il riconoscimento automatico, non essendo necessaria una dichiarazione successiva alla nascita o al concepimento come, invece, previsto dall'art. 254 c.c.³⁴. Tale scelta normativa risponde all'esigenza

fondamentale di ogni persona”.

³¹ Di quest'avviso, ROSSI CARLEO, L., *op. cit.*, p. 612.

³² BARBA, V., «Las técnicas de procreación humana asistida», *cit.*, pp. 3 s.; FERRANDO, G., voce «Filiazione legittima e naturale», *cit.*, p. 297; ROSSI CARLEO, L., *op. cit.*, p. 612, per la quale la corrispondenza tra relazione biologica e giuridica si basa sulla presunzione che la genitorialità biologica costituisce “espressione di una responsabilità che deve essere formalizzata” nel rispetto dell'interesse del minore.

³³ Sugli artt. 8 e 9 l. n. 40/2004, v., da ultimo, Corte Cost., 9 marzo 2021, n. 32, in *Dejure on line*, la quale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine a tali articoli ed afferma, allo stesso tempo, la necessità di un intervento del legislatore volto a regolamentare i casi non contemplati ed i rapporti creati tra i nati ed i genitori ponendo al centro l'interesse dei minori. In dottrina, al contrario, OPPO, G., «Procreazione assistita e sorte del nascituro», *cit.*, p. 102 s., il quale è dell'opinione che la disciplina contenuta nella legge n. 40/2004 operi una evidente ed incostituzionale disparità di trattamento tra la filiazione conseguita naturalmente e quella assistita; PALAZZO, A., *op. cit.*, p. 21, che evidenzia come “due vere e proprie finzioni vengono a costituire in questi casi gli *status* familiari di figli nati da uno o più genitori biologici che non possono acquisire quella relazione parentale che di regola deriva dalla coincidenza del fatto biologico con quello familiare fondato sul matrimonio, o sulla provata convivenza”.

³⁴ Sulle differenze esistenti nell'accertamento della filiazione prima della riforma del 2012, v. FERRANDO, G., voce «Filiazione legittima e naturale», *cit.*, pp. 304 ss., la quale considera come detta semplificazione sia dovuta alla presunzione di paternità che opera nel matrimonio.

di certezza dello *status* attribuito ai nati con inseminazione artificiale³⁵. Riveste, quindi, un ruolo di assoluta centralità il consenso o “volontà programmatica” dei soggetti che si sottopongono a queste tecniche³⁶, implicando ciò una sostanziale assunzione preventiva della responsabilità genitoriale.

A riguardo, la regolamentazione della fecondazione eterologa si distingue per alcuni aspetti fondamentali. Due di questi sono inevitabilmente dovuti ai connotati tipici della fattispecie in esame: il primo attiene alla preclusione prevista all’art. 9 in ordine alla possibilità di esperire l’azione di disconoscimento della paternità³⁷;

³⁵ DI LELLA, F., *op. cit.*, p. 85, secondo la quale tale scelta legislativa risponde alla volontà di accordare all’embrione tutele e garanzie prima ancora di considerarlo un soggetto di diritto.

³⁶ In tal senso, GORASSINI, A., *op. cit.*, pp. 944 ss. spec. p. 969; Cass., 18 dicembre 2017, n. 30294, *cit.*

³⁷ In precedenza, CASSANO, G., «I figli della scienza in Cassazione: il principio di autoreponsabilità e l’art. 235 c.c. (una novità giurisprudenziale in tema di fecondazione artificiale eterologa)», *Dir. fam. pers.*, 1999, pp. 1095 ss.; MAJELLO, U., «Inseminazione artificiale e adozione», *Studi senesi*, 1964, pp. 124 ss., per il quale se il consenso dato previamente dal marito non impedisse l’esercizio dell’azione di disconoscimento si potrebbero ledere i diritti inviolabili della famiglia garantiti espressamente dall’art. 2 Cost.; PONZANELLI, G., «La “forza” e la “purezza” degli status: disconoscimento di paternità e inseminazione eterologa», *Fam. dir.*, 1994, pp. 186 ss., secondo cui lo stato giuridico del nato con inseminazione artificiale si colloca “lontano dalle possibili, libere negoziazioni della volontà umana”; successivamente, BUSNELLI, F.D., «Procreazione artificiale: una giurisprudenza “in trincea”», *cit.*, p. 281, che considera una soluzione “giusta” quella di negare il disconoscimento del figlio da parte del coniuge che ha prestato il consenso alla pratica di inseminazione eterologa; BRUNESE, P., *op. cit.*, p. 13, secondo cui queste scelte si giustificano per la centralità rivestita, in tale ambito, dal consenso liberamente manifestato considerato elemento fondamentale della genitorialità; DOGLIOTTI, M., *La filiazione fuori dal matrimonio. Artt. 250-290*, *cit.*, pp. 352 ss., il quale evidenzia l’ambiguità dell’art. 9 l. n. 40/2004; MANTOVANI, M., *op. cit.*, pp. 38 ss. e 209 ss.; MENDOLA, A., *op. cit.*, pp. 551 ss., che rileva come l’esercizio dell’azione di disconoscimento renderebbe i figli privi di padre “registrandosi la nascita di un ulteriore *status filiationis* quello dei cc.dd. figli della provetta”; QUADRI, E., «La nuova disciplina della procreazione assistita», in AA.VV., *La fecondazione assistita. Riflessioni di otto grandi giuristi*, RCS Quotidiani S.p.a., Milano, 2005, pp. 48 s., il quale ritiene che la tutela predisposta al generato con fecondazione assistita compone uno “statuto peculiare” e risponde ad esigenze di coerenza normativa; ROSSI CARLEO, L., *op. cit.*, p. 600; STEFANELLI, S., «Diritto all’identità», in SASSI A., SCAGLIONE F. e STEFANELLI S., *La filiazione e i minori*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2ª ed., 2018, vol. IV, pp. 435 ss. Per una posizione più articolata, BIANCA, C.M., «Nuove tecniche genetiche, regole giuridiche e tutela dell’essere umano», *Nomos*, 2020, pp. 6 s.; ID., «Disconoscimento del figlio nato da procreazione assistita: la parola della Cassazione», *Giust. civ.*, 1999, I, pp. 1324 ss.

In giurisprudenza, prima dell’entrata in vigore della legge n. 40/2004, sulla

l'altro, riguarda l'espresso divieto di anonimato per la madre³⁸. L'inapplicabilità dell'azione di disconoscimento deriva dal fondamento stesso di tale istituto, rappresentato dalla mancata corrispondenza genetica, di per sé insussistente nell'ipotesi di inseminazione di tipo eterologa. Del pari, anche il divieto di anonimato materno si ricollega all'incompatibilità con la volontà di procedere ad un percorso di procreazione artificiale.

È possibile nel rispetto dei prioritari interessi del minore e, più in generale, del principio di unicità dello stato di figlio, rileggere sistematicamente le previsioni presenti nella l. n. 40/2004³⁹. Di conseguenza, è necessario far riferimento alla normativa europea e

preclusione dell'esercizio dell'azione di disconoscimento del nato con fecondazione artificiale, per cui il marito è moralmente obbligato all'assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del nato, v. Cass., 16 marzo 1999, n. 2315, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1317; in senso opposto, Trib. Roma, 30 aprile 1956, in *Giur. it.*, 1957, I, 2, c. 218, che, pur in presenza dell'originario consenso alla pratica di procreazione artificiale eterologa, ammette l'esercizio dell'azione di disconoscimento da parte del marito della donna alla quale è impiantato il seme altrui; Trib. Cremona, 17 febbraio 1994, in *Giur. it.*, 1995, I, c. 582; App. Brescia, 14 giugno 1995, in *Dir. fam. pers.*, 1996, p. 116; successivamente, Cass., 18 dicembre 2017, n. 30294, *cit.*; Trib. Roma, 20 agosto 2014, *cit.*

³⁸ Più in generale, per una ricostruzione del concetto di anonimato materno, v. BUGETTI, M.N., «Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie origini: l'intervento delle Sezioni Unite», *Corr. giur.*, 2017, pp. 626 s., la quale evidenzia come la scarna disciplina in materia impone un notevole sforzo interpretativo volto a chiarire in cosa consiste la dichiarazione di anonimato e, allo stesso tempo, ad individuare la sua funzione; l' A. rileva che in relazione alla dichiarazione della donna di non essere nominata deve essere tenuto distinto "l'effetto del mancato riconoscimento *tout court*, da quello della volontà di rimanere anonima", per cui non può considerarsi idonea ad influire sulla attribuzione della maternità ma atterrebbe alla sola formazione dell'atto di nascita; ID., «Il diritto all'anonimato della madre incapace prevale sul diritto del figlio a conoscere le proprie origini», *Fam. e dir.*, 2021, pp. 747 ss.

Prima della caduta del divieto della fecondazione eterologa, sul carattere relativo o assoluto di tali preclusioni, v. CAREDDA, V., «Stato dei figli e violazione dei divieti nella legge sulla procreazione medicalmente assistita», *Famiglia*, 2005, pp. 270 ss.; QUADRI, E., «La nuova disciplina della procreazione», *cit.*, pp. 53 s.

³⁹ Cfr. BUSNELLI, F.D., «Procreazione artificiale: una giurisprudenza "in trincea"», *cit.*, p. 287, il quale afferma che "il principio che sta dietro la norma vale per tutte le forme – naturali o artificiali – di concepimento"; STANZIONE, P., «Procreazione assistita e categorie civilistiche», in AA. VV., *Studi in onore di Pietro Rescigno. Il Diritto privato. 1. Persone, famiglia, successioni e proprietà*, Milano, 1998, p. 862, il quale, prima dell'entrata in vigore della l. n. 40/2004, rilevava l'esistenza di un profilo di tutela ispirato al principio di eguaglianza teso ad evitare la creazione di una categoria dei figli "artificiali".

internazionale a tutela dei diritti del fanciullo che consacra il principio di uguaglianza dei minori⁴⁰. La legislazione sovranazionale, e in modo particolare quella europea, si è da sempre mostrata attenta alla delicata materia della fecondazione artificiale e alle conseguenze che da essa discendono sul piano giuridico cercando, da un lato, di bilanciare i vari interessi coinvolti e, dall’altro, di uniformare i principi fondamentali⁴¹. Per altro verso, la disomogeneità di disciplina esistente tra i vari Paesi, come nel caso della c.d. maternità surrogata, ha originato una serie di fattispecie con elementi di estraneità e valorizzato il concetto di ordine pubblico, interno e internazionale, da intendersi non come un limite negativo, ma con “funzione promozionale e propositiva”⁴².

3. L’assunzione della responsabilità genitoriale per i nati con tecniche di fecondazione eterologa

Rilevanti problemi si pongono rispetto all’assunzione della responsabilità genitoriale del nato generato con inseminazione artificiale di tipo eterologa, in presenza di molteplici figure coinvolte.

⁴⁰ Di questa opinione, DOGLIOTTI, M., *La filiazione fuori dal matrimonio. Artt. 250-290*, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2015, p. 84.

⁴¹ BARBA, V., «Las técnicas de procreación humana asistida», *cit.*, p. 3, il quale è dell’opinione che le principali differenze tra le discipline nazionali hanno sollevato rilevanti problemi di diritto internazionale privato “no sólo en los casos en los que existen elementos de conexión respecto a los cuales es necesario establecer qué disciplina puede aplicarse, sino, sobre todo, en los casos en los que una pareja lleva a cabo su proyecto parental en un Estado distinto del suyo, del que reclama, luego, el reconocimiento jurídico”; M. PAGANELLI, *op. cit.*, p. 401, secondo cui lo scopo del legislatore europeo è quello di “evitare la creazione di “rifugi genetici” che andrebbero tutto a scapito della perseguita protezione giuridica dell’embrione” e ciò, da un lato, violerebbe il diritto della madre all’autodeterminazione, dall’altro, invece il diritto del figlio all’integrità fisica e genetica oltre al diritto di crescere in un ambiente familiare .

⁴² BARBA, V., «L’ordine pubblico internazionale», *Rass. dir. civ.*, 2018, II, pp. 422 ss.; PERLINGIERI, G. e ZARRA, G., *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Esi, Napoli, 2019, pp. 15 ss., secondo cui la concretizzazione delle regole e dei principi si realizza mediante lo strumento dell’ordine pubblico, interno e internazionale; ID., «Ordine pubblico e identità culturale», *cit.*, pp. 338 s., il quale considera l’ordine pubblico, interno e internazionale, non come una nozione “in cerca di mera condivisibilità tra Paesi affini”, ma come “un concetto unitario legato all’identità nazionale e culturale” di ciascun Paese che assolve non ad una negativa bensì “promozionale” e “propositiva”; in tale direzione, vedi anche la fondamentale pronuncia, Cass., Sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, in *Dejure on line*.

Mentre non solleva particolari dubbi nella fecondazione omologa poiché, allo stesso tempo, si riscontrano sia la derivazione genetica, essendo utilizzati gameti propri della coppia, sia la volontarietà dell'atto procreativo, anche se realizzato "artificialmente"⁴³. Invece, la procreazione conseguita mediante un percorso terapeutico che prevede il ricorso a gameti, in tutto o in parte altrui alla coppia, determina il riconoscimento di diverse figure genitoriali, comportando così maggiori perplessità⁴⁴. Da ciò dipende la questione che attiene all'attribuzione della responsabilità genitoriale e all'individuazione del momento della sua assunzione nei confronti del nato.

In limine, occorre evidenziare come nei casi di fecondazione naturale non opera nessun automatismo di derivazione genetica. Ai fini dell'assunzione della responsabilità è necessaria la volontarietà dell'atto di attribuzione⁴⁵. È indispensabile, quindi, che il rapporto fisico sia consumato liberamente e consapevolmente in funzione della procreazione. E, infatti, la volontà nelle relazioni familiari e, in particolar modo, nei rapporti di filiazione assume un ruolo di assoluto rilievo⁴⁶.

Di contro, con riguardo ai donatori di gameti o genitori genetici, alla luce dell'attuale disciplina, non si instaura alcuna relazione giuridica con il nato né quest'ultimi vanteranno diritti né assumeranno obblighi di alcun genere⁴⁷. Da questo punto di vista non discenderebbe alcuna assunzione di responsabilità e, in più, laddove i nominativi fossero coperti dall'anonimato⁴⁸, come accade di regola, i nati tramite fecondazione eterologa non potrebbero in nessun modo risalire all'identità dei donatori. Così facendo, si delineano posizioni profondamente diverse tra genitore genetico e genitore legale. I concetti di maternità e paternità responsabili sono quelli da cui discende il rapporto di filiazione e l'assunzione della responsabilità

⁴³ VERCELLONE, P., *La filiazione*, cit., pp. 322 ss., il quale si occupa del caso in cui si utilizza per la fecondazione artificiale della donna sposata il seme del marito, rilevando come in tali circostanze muta solo lo strumento tecnico per ottenere la procreazione dell'embrione.

⁴⁴ BARBA, V., «Las técnicas de procreación humana asistida», cit., p. 8.

⁴⁵ VERCELLONE, P., *La filiazione*, cit., pp. 316 ss., spec. 318, secondo cui ai fini dell'attribuzione della paternità occorre "che esista, da parte dell'uomo, la volontà di fare "quel figlio", il discendente comune di un uomo e di una donna che si sono scelti".

⁴⁶ GORASSINI, A., *op. cit.*, p. 969.

⁴⁷ DOGLIOTTI, M., *La filiazione fuori dal matrimonio. Artt. 250-290*, cit., p. 354.

⁴⁸ SEMIZZI, C., *op. cit.*, p. 48.

genitoriale. Nella donazione di gameti, ovociti e spermatozoi, dalla "donazione" come atto volontario intervengono innumerevoli varianti che prescindono dalla "volontà" del donante di assumere la responsabilità genitoriale nei confronti del nato generato artificialmente⁴⁹. La regolamentazione contenuta nella l. n. 40/2004 ha aderito, sul piano normativo, a tale ultima ricostruzione. Pertanto, chi si sottopone alle tecniche di procreazione artificiale, prestando previamente il proprio consenso libero ed informato, assume quel complesso di poteri-doveri, personali e patrimoniali, che rientrano nella responsabilità genitoriale. In tal caso, al momento della manifestazione del consenso, opera come effetto automatico la preventiva assunzione della responsabilità genitoriale. Questo aspetto, accolto nella legislazione ordinaria, rappresenta un evidente elemento differenziale rispetto alla "genitorialità naturale", la quale discende dal momento della nascita o dal suo successivo riconoscimento. Alla volontarietà dell'atto di donazione si accompagna anche la gratuità. Al riguardo, in assenza di una specifica disciplina può applicarsi in via estensiva quanto stabilito all'art. 12 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191⁵⁰.

Problemi specifici ed ulteriori sorgono però rispetto all'attribuzione della maternità, che, in linea generale, si realizza nei confronti della donna che partorisce. Non è, dunque, richiesto, quale requisito aggiuntivo, quello di aver conseguito il concepimento fecondando un proprio ovocita. Tuttavia, con l'inseminazione eterologa sono coinvolte nel processo riproduttivo due donne diverse, la madre per così dire "genetica" che mette a disposizione i propri ovociti e la madre "biologica" che, fecondata, porta avanti la gravidanza⁵¹. La questione che si solleva riguarda, quindi, l'individuazione della madre "legale" la quale da un lato assumerà, in vista della sua posizione, la responsabilità genitoriale, dall'altro, instaurerà un rapporto giuridico di filiazione con il nato. A riguardo, la ricostruzione condivisibile è quella di attribuire la maternità "legale" alla donna che mette in atto volutamente tale processo procreativo, sottoponendosi ad uno

⁴⁹ BARBA, V., «Las técnicas de procreación humana asistida», *cit.*, p. 8, il quale rileva l'assenza di norme specifiche che regolano l'atto di donazione, la sua forma, la revocabilità, il diritto del minore alla conoscenza delle informazioni relative al suo stato e all'identità dei donatori, finanche a stabilire il numero massimo di figli che possono essere generati.

⁵⁰ L'art. 12, comma 1, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191, prevede testualmente che la donazione di tessuti e cellule è volontaria e gratuita.

⁵¹ VERCELLONE, P., *La filiazione*, *cit.*, pp. 326 ss.

specifico trattamento terapeutico preventivo alla fecondazione e portando a completamento la gravidanza, anche se con ovocita altrui⁵². Ciò che rileva è il comportamento dal quale si desume la volontà di procreare che manca nella donna che si limita a donare i propri ovuli. Identica posizione si riscontra facendo riferimento all'attribuzione della paternità con la differenza che, in questo caso, non potrà esserci alcuna distinzione tra padre "biologico" e "genetico". L'assunzione della paternità legale spetterà all'uomo che ha prestato, previamente, il proprio consenso ad intraprendere il percorso di riproduzione medicalmente assistita e non al donatore di sperma.

In conclusione, ad oggi, nessun legame giuridico patrimoniale, anche di carattere successorio, sembra potersi giustificare nei confronti dei genitori genetici, donatori di gameti o, singolarmente di ovociti e spermatozoi. Mancano le condizioni che consentono di instaurare tali tipi di rapporti in assenza dell'aspetto principale e dominante, in tale ambito, ossia la volontà di essere genitore⁵³. Ciò non significa, però, anche escludere di per sé il diritto alla conoscenza delle proprie origini per il concepito con tecniche di riproduzione assistita, diritto che di certo si pone in conflitto con la contrapposta esigenza di riservatezza dei donatori dei gameti. In proposito, riveste un certo significato il raffronto comparatistico con l'ordinamento spagnolo.

⁵² VERCELLONE, P., *La filiazione*, cit., p. 327, il quale ritiene poco convincente la posizione di chi non considera possibile l'attribuzione della maternità né alla donna, fecondata con ovocita altrui, né nei confronti della donna che lo mette a disposizione.

⁵³ PERLINGIERI, P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., pp. 57 s., il quale non esclude in caso di morte del genitore legale la possibilità di estendere nei confronti del figlio alcune responsabilità, anche di natura educativa, al donante-genitore genetico; ID., *L'inseminazione artificiale*, cit., p. 188; D'ADDINO SERRAVALLE, P., *op. cit.*, pp. 610 ss., secondo cui nel donatore manca la piena coscienza e consapevolezza dell'effetto procreativo che consegue all'atto di donazione, non potendosi pertanto considerare come fonte dell'assunzione della responsabilità genitoriale verso il nato.

4. Figli generati con p.m.a. eterologa e diritto alla conoscenza delle proprie origini nell'esperienza giuridica spagnola

Il raffronto con l'esperienza spagnola rappresenta un terreno privilegiato di indagine comparatistica, se non altro perché il legislatore iberico è stato tra i primi a muoversi con decisione all'interno della delicata materia della procreazione medicalmente assistita. Il primo intervento normativo, sul punto, risale alla *Ley n. 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida*. Tuttavia, trattandosi di un settore fortemente interessato a partire dagli anni settanta dal progresso scientifico, il legislatore spagnolo, con *Ley n. 45/2003*⁵⁴, ha ritenuto necessario effettuare un primo intervento di modifica al fine di adeguare la disciplina originaria alle mutate esigenze sociali, in continua evoluzione⁵⁵.

La suddetta riforma, però, ha sollevato, sin da subito, dubbi e perplessità da parte della *Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida* che l'ha considerata incompleta e parzialmente rispondente alle necessità richieste. Le principali problematiche che riguardavano questo provvedimento normativo attenevano all'eccessiva limitazione dell'utilizzo degli embrioni crioconservati e non utilizzati a condizioni troppo restrittive e a scopi prevalentemente di ricerca⁵⁶. In più, non consentiva di realizzare il massimo risultato con il minor rischio per la salute della donna che si sottoponeva a questo tipo di trattamento.

Da qui, si è reso necessario un ulteriore intervento del legislatore con la *Ley n. 14/2006 (c.d. LTRHA)*, diretta a riformare complessivamente la materia con un provvedimento di più ampio respiro⁵⁷, anche prendendo in considerazione la maternità surrogata

⁵⁴ Il riferimento è alla *Ley n. 45/2003 de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida*.

⁵⁵ Da altro punto di vista, i cambiamenti sociali e culturali hanno spinto verso un'evoluzione dello stato del minore, sempre più considerato come un "sujeto activo llamado a participar en las decisiones que forman y conforman su personalidad": VILA RAMOS, B., «La posición del menor en el ordenamiento y el ejercicio de sus derechos fundamentales. Especial referencia a los supuestos conflictivos en el ámbito del Derecho de familia», *Revista crítica de derecho inmobiliario*, 2018, pp. 1328 ss.

⁵⁶ Inoltre, ha previsto l'impianto di un massimo di tre ovociti per ciascun ciclo riproduttivo.

⁵⁷ Si tratta della *Ley n. 14/2006, de 26 mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida*. Per l'evoluzione della disciplina a partire dal primo intervento legislativo del 1988,

(art. 10 LTRHA)⁵⁸ e le tecniche di riproduzione assistita con *finés terapéuticos para terceros* (art. 12.2. LTRHA)⁵⁹. Il primo aspetto innovativo attiene alla caduta di qualsiasi distinzione tra pre-embrione crio-congelato e quelli generati in un successivo momento⁶⁰. Quanto ai requisiti personali di accesso alle pratiche di riproduzione assistita è previsto che i dati dei soggetti coinvolti relativi all'impiego di tali tecniche devono essere raccolti in cartelle cliniche nel rispetto del criterio di riservatezza (art. 3 LTRHA)⁶¹.

PEÑASCO VELASCO, R., «La ética y el derecho ante los avances genéticos. La reproducción artificial en España. Tres décadas de problemas éticos y jurídicos sin resolver», in GARCÍA-CUEVAS ROQUE, E. (Dir.), *Ética del jurista y Ética social*, Dykinson, Madrid, 2022, pp. 289 ss.

⁵⁸ Dove si stabilisce “con total rotundidad su prohibición”, come confermato in seguito anche dal *Tribunal Supremo*: LÓPEZ SAN LUIS, R., «La gestacion por sustitucion altruista no elimina el aspecto contractual de la gestacion del así nacido», *Rev. de Castilla y León*, 2019, pp. 112 ss.; in seguito, a conferma della posizione negativa, STS, 31 de marzo de 2022, n. 277, in *poderjudicial.es*, secondo cui la maternità surrogata contrasta con i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione spagnola e dalle convenzioni internazionali del minore e della madre, in quanto mercificati e considerati come oggetti, anziché come soggetti; in argomento, GARIBO PEYRÓ, A.P., «El interés superior del menor en los supuestos de maternidad subrogada», *Cuadernos de Bioética*, 2017, pp. 245 ss., per la quale “cuanto al hijo, no parece que ninguna regulación pueda evitarle el desgarró de la separación de la madre que lo gestó, su mercantilización, los problemas de identidad y problemas psicosociales que en su caso pueda tener, la imposibilidad en algunos casos de conocer sus orígenes biológicos y otros problemas que afectan a su interés superior”.

⁵⁹ Basti pensare all'ulteriore problema del cd. *bebé medicamento*, ossia al bambino nato con tecniche di riproduzione assistita per essere geneticamente compatibile con il fratello malato con la finalità di fornirgli le cure necessarie per salvargli la vita: FERNÁNDEZ, F.R., «Del hermano medicamento o salvador a la terapia génica: cuestiones legales respecto a la situación del menor ante los nuevos avances biomédicos», *Rev. der., emp. y soc.*, 2019, pp. 70 ss.

⁶⁰ Sul trattamento dei pre-embrióni crio-conservati, ALGARRA PRATS, E., «La regulación de la utilización de preembriónes crioconservados y sus posibles destinos en la ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Especial consideración a los problemas derivados de la falta de acuerdo en la pareja», in BUSTOS MORENO Y.B. y MÚRTULA LAFUENTE V. (coord. por), *El derecho civil ante los nuevos retos planteados por las técnicas de reproducción asistida*, Dykinson, Madrid, 2021, pp. 17 ss.; GÓMEZ MONTORO, A.J., «El estatuto constitucional del no nacido: evolución y situación actual en España», *Rev. de Der. Politico*, 2018, pp. 65 ss.

⁶¹ Ad ogni modo, la pluralità dei soggetti coinvolti nel processo di filiazione tramite tecniche di riproduzione assistita ha indotto a parlare di un “*principio general de coresponsabilidad de quienes participan en la generación*”: SOLÉ RESINA, J., *Nuevas maternidades y paternidades. Bases de un nuevo derecho de filiación*, in J. SOLÉ RESINA y V. ALMADA MOZETIC (Coord.), *Derechos fundamentales de los menores. (Desarrollo de la personalidad en la infancia y la adolescencia)*, Dykinson, Madrid, 2018, pp. 64 s.

Tra le principali questioni di carattere bioetico e giuridico, sorte in Spagna, in relazione alle *técnicas de procreación humana asistida* si colloca il diritto alla conoscenza delle proprie origini⁶². In relazione alla condizione dei donatori, si statuisce la forma anonima della donazione e la riservatezza dei loro dati identificativi (*la confidencialidad de los datos de identidad de los donantes*) *por los bancos de gametos*⁶³; oltre il profilo del donatore, il legislatore si occupa specificamente anche della tutela *de los hijos nacidos* per il tramite di *técnicas de procreación humana asistida* ai quali ha attribuito il diritto, *por sí o por sus representantes legales*, ad ottenere *información general de los donantes que no incluya su identidad* (art. 5.5 LTRHA). Pertanto, un primo livello di informazioni di carattere generale è riconosciuto a prescindere da problemi di salute che interessano il concepito con inseminazione artificiale, ma con l'espresso limite di non potersi spingere fino a conoscere l'identità del donatore⁶⁴. Un secondo livello di informazioni si possono ottenere in *circunstancias extraordinarias* che comportano un pericolo *cierto para la vida o la salud del hijo* o *cuando proceda con arreglo a las Leyes procesales penales*. In tali casi è ammessa, in via eccezionale, la possibilità di risalire all'identità dei donatori superando il principio dell'anonimato, ove necessario *para evitar el peligro o para conseguir el fin legal propuesto*. Tali circostanze di grave pericolo per la vita o la salute del concepito con tecniche di riproduzione assistita non sono state ritenute, però, espressione del diritto alla conoscenza delle proprie origini, bensì volte piuttosto a “*salvar su derecho a la salud, a la vida o a la integridad*”⁶⁵.

⁶² DE LA TORRE DÍAZ, F.J., *Bioética. Vulnerabilidad y responsabilidad al inicio de la vida*, Dykinson, Madrid, 2016, pp. 191 ss., spec. 210; nell'ambito della *filiación adoptiva*, ALVAREZ ESCUDERO, R., «El Derecho a la Identidad de los Niños. Proyecciones en materia de Filiación», in J. SOLÉ RESINA y V. ALMADA MOZETIC (Coord.), *op. cit.*, pp. 189 ss. Per l'ulteriore problema dell'estensione del diritto alla conoscenza delle proprie origini anche ai genitori v. ROMERO COLOMA, A.M., *Identidad genética frente a intimidación y pruebas de paternidad*, J.M. Bosch Editor, Barcellona, 2009, pp. 31 ss.

⁶³ Sul punto, con notazione critiche sulla scelta legislativa, ritenuta in contrasto con il sistema spagnolo e con la disciplina dell'adozione, IGAREDA GONZÁLEZ, N., «El derecho a conocer los orígenes biológicos versus el anonimato en la donación de gametos», *Derechos y Libertades*, 2014, pp. 228 ss.; EAD., «La donación anónima de gametos para reproducción humana asistida en España: problemas y retos», *Rev. Bio y Der.*, 2018, pp. 72 ss.

⁶⁴ Per l'inefficienza di tale regolamentazione, ROMERO COLOMA, A.M., *op. cit.*, pp. 42 ss.

⁶⁵ Lo afferma, RABADÁN SÁNCHEZ-LAFUENTE, F., *Orígenes biológicos y filiación subrogada*, in C. LASARTE ÁLVAREZ (dir.), *El reto de la gestación subrogada: luces y sombras*, Dykinson, Madrid, 2021, pp. 152 s.

Si è diffusa così la tendenza a superare le maglie della norma ed a riconoscere, in via generale, il diritto alla conoscenza delle proprie origini, sia pure attraverso percorsi interpretativi diversi⁶⁶. Così, secondo un certo orientamento, il diritto alla conoscenza delle proprie origini possiede un fondamento costituzionale e rientra nell'ambito del diritto all'integrità fisica e morale previsto ai sensi del *art. 15 de la Constitución Española*, costituendo, pertanto, un diritto imprescindibile per ricostruire l'identità della persona⁶⁷. In una diversa ottica, invece, argomentando dal riconoscimento di tale diritto nell'ambito dell'adozione e soprattutto ad opera degli artt. 7-8 della Convenzione dei diritti del fanciullo, si afferma l'esistenza del *derecho a conocer los orígenes biológicos*, quale diritto "*humano, fundamental y autónomo, parte del derecho a la identidad personal*"⁶⁸.

5. Verità biologica e diritto alla conoscenza delle proprie origini nella fecondazione eterologa

L'evoluzione dell'esperienza spagnola milita nel senso del riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini anche nel caso del concepito con tecniche di p.m.a. eterologa. In primo luogo, giova rilevare come le relazioni familiari, ispirate tradizionalmente al binomio verità-responsabilità⁶⁹, vengono ridefinite alla luce del

⁶⁶ E v. DE LORENZI, M., «El reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos en el ordenamiento jurídico español: ¿una materia pendiente?», *Rev. der., emp. y soc.*, 2016, pp. 102 ss., per la quale il diritto alla conoscenza delle proprie origini "*en los supuestos de reproducción humana asistida se ha enfrentado a mayores reticencias*", registrando però in tempi più recenti "*un progresivo cambio de rumbo hacia la abolición del secreto y la admisión de la investigación de los orígenes biológicos*". Cfr., altresì, FEMENÍA LÓPEZ, P.J., «El derecho a conocer el origen biológico por parte de los nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida; alcance, contenido y límites», in BUSTOS MORENO Y.B. y MÚRTULA LAFUENTE V. (coord. por), *op. cit.*, pp. 197 ss.

⁶⁷ DE LA TORRE DÍAZ, F.J., *op. cit.*, p. 220.

⁶⁸ DE LORENZI, M., *op. cit.*, pp. 106 ss.

⁶⁹ MANTOVANI, M., *op. cit.*, pp. 30 ss.

In passato, è conseguita la formazione di un filone giurisprudenziale teso ad escludere che ai fini dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, potesse rilevare in via esclusiva la valutazione dell'interesse del minore, Corte Cost., 22 aprile 1997, n. 112, in *Dejure on line*; Corte Cost., ord. 12 gennaio 2012, n. 7, *ivi*; Cass., 15 aprile 2005, n. 7924, *ivi*.

principio dei *best interests* del minore⁷⁰, da valutare in relazione alla singola fattispecie concreta⁷¹; e, più in generale, alla luce di interessi compositi, specie allorché si tratti di soggetto concepito in modo artificiale non più minore di età⁷². Nel caso della procreazione assistita eterologa, al pari dell'adozione, quindi, occorre operare un bilanciamento di interessi⁷³, potenzialmente contrastanti tra di loro, giacché l'interesse del genitore biologico-genetico e del donatore a rimanere anonimi confligge con quello a conoscere le proprie origini rispettivamente dell'adottato e del figlio procreato artificialmente⁷⁴. In particolare, nell'ambito della fecondazione artificiale, la verità biologica sembra essere destinata a cedere il passo a valori diversi⁷⁵.

⁷⁰ In proposito, MANTOVANI, M., *op. cit.*, pp. 30 ss., la quale osserva come l'interesse del minore può non coincidere con l'interesse alla veridicità del proprio stato o può, talora, mostrarsi dubbio. In giurisprudenza sull'argomento, Corte Cost., 18 dicembre 2017, n. 272, *cit.*, secondo cui l'interesse del minore è un principio consolidato non solo nell'ordinamento internazionale ma anche in quello interno e va, pertanto, considerato in concreto in tutte le decisioni che lo coinvolgono; Cass., 30 gennaio 2001, n. 1264, in *Dejure on line*; Cass., 3 aprile 2017, n. 8617, *cit.*, secondo cui il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione comparativa degli interessi coinvolti prestando particolare rilievo a quelli del minore; App. Milano, ord. 25 luglio 2016, *ivi*.

⁷¹ Secondo quanto rilevato *supra* al § 1.

⁷² BARBA, V., «Las técnicas de procreación humana asistida», *cit.*, pp. 3 s., il quale evidenzia come il problema riguardare pure “*un adulto nacido recurriendo a técnicas de reproducción humana asistida y que posteriormente quiere una relación de filiación o desea conocer sus orígenes*”.

⁷³ Sul dibattito sorto in ordine all'individuazione dell'interesse/interessi tutelati dalla normativa, oltre alla questione relativa ad un possibile bilanciamento tra gli stessi, v. PERLINGIERI, G., «Ragionevolezza e bilanciamento», *cit.*, p. 723, per il quale tale “bilanciamento” più che considerarsi in termini di eguaglianza coinvolge “la riservatezza, la tutela della vita, l'identità personale e la salute”; OPPO, G., «Procreazione assistita e sorte del nascituro», *cit.*, pp. 100 ss.

⁷⁴ MANTOVANI, M., *op. cit.*, pp. 35 ss., la quale afferma che “un corretto bilanciamento tra gli interessi rilevanti nella concreta vicenda, implica che il giudice debba tener conto di “variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso”. Sul punto, la giurisprudenza ha individuato nel corso del tempo alcune delle variabili da considerare, quali ad esempio la durata e la conservazione del rapporto con il minore, e quelle da escludere, come le modalità di concepimento o la costituzione di un rapporto giuridico con il genitore contestato in caso di adozione: Cass., Sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, *cit.*

⁷⁵ BARBA, V., «Las técnicas de procreación humana asistida», *cit.*, p. 9, secondo cui nella contrapposizione tra verità biologica e giuridica il legislatore opta per quest'ultima “*prescribiendo que la propia elección de recurrir a la PMA heteróloga impone a la pareja una responsabilidad parental respecto del hijo nacido, que no puede faltar en ningún caso*”.

Nel nostro ordinamento giuridico, il diritto all'individuazione delle proprie origini è già stato affrontato e risolto, in maniera per così dire "innovativa", riguardo all'adozione, in base a quanto previsto dall'art. 28 l. n. 184/1983, che stabilisce il diritto dell'adottato alla conoscenza della sua condizione di figlio adottivo, nonché di recuperare informazioni, al compimento del venticinquesimo anno di età, rispetto alle sue origini e all'identità dei suoi genitori, ovvero, sin dal compimento della maggiore età, in presenza di gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica⁷⁶.

Del resto, tale prospettiva non è estranea, su un altro versante, alla posizione degli adottanti, ai quali l'art. 22, comma 7, l. n. 184/1983 riconosce il diritto ad ottenere informazioni sanitarie necessarie per la salute del minore ed il suo sviluppo⁷⁷. Benché tale istituto presenti aspetti peculiari, diversi da quelli coinvolti nel caso dei figli nati con

⁷⁶ Da qui trae fondamento, sul piano normativo, il diritto di ciascun individuo alla conoscenza delle proprie origini: tra i numerosi contributi sul tema, senza pretesa di completezza, PERLINGIERI, G., «Ragionevolezza e bilanciamento», cit., p. 724, secondo cui i giudici, in modo particolare, devono analizzare "in prospettiva diacronica" gli interessi in concreto coinvolti al fine di stabilire, "volta per volta, la prevalenza dell'anonimato o del diritto a conoscere le proprie origini"; nonché, BUGETTI, M.N., «Sul difficile equilibrio», cit., pp. 628 ss.; DOGLIOTTI, M., *Adozione di maggiorenni e minori. Artt. 291-314. L. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore a una famiglia*, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2002, p. 640, secondo cui dopo una redazione tormentata dell'art. 28 della l. n. 184/1983 il risultato raggiunto è ambiguo e, per certi versi, del tutto inutile in quanto non vi è un obbligo sanzionato a carico dei genitori adottivi di informare il minore sulla sua condizione; FIGONE, A., «Sulla conoscenza delle proprie origini da parte dell'adottato», *Fam. e dir.*, 2003, pp. 72 ss., che evidenzia l'ambiguità del novellato testo dell'art. 28 frutto del compromesso di molteplici aspetti molto diversi tra di loro; GHIONNI, C., *Adozione internazionale e diritto alla famiglia*, Esi, Napoli, 2016, p. 172; LISELLA, G., «Ragioni dei genitori adottivi, esigenze di anonimato dei procreatori e accesso alle informazioni sulle origini biologiche dell'adottato nell'esegesi del nuovo testo dell'art. 28 l. 4 maggio 1983, n. 184», *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 415, il quale pur osservando come la novellazione dell'art. 28 abbia operato una vera e propria "rivoluzione" in materia prevedendo per l'adottato il diritto a conoscere le proprie origini rileva, allo stesso tempo, la fragilità di questa norma la cui osservanza è lasciata alla "buona volontà" dei genitori adottivi; ID., «Volontà della madre biologica di non essere nominata nella dichiarazione di nascita e diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini», *Dir. fam. pers.*, 2014, pp. 27 ss.; LIUZZI, A., «Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: una vexata quaestio», *Fam. e dir.*, 2002, p. 91. In precedenza, CENCI, P., «Sul diritto dell'adottato di conoscere l'identità dei propri genitori naturali», *Dir. fam. pers.*, 1996, pp. 1551 ss., spec. 1557 s.

⁷⁷ PERLINGIERI, G., «Ragionevolezza e bilanciamento», cit., pp. 724 ss., spec. p. 726, che ricorre all'utilizzo della prospettiva diacronica anche in altri ambiti, come per il caso dei vincoli di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c.

fecondazione eterologa⁷⁸, ai fini della ricostruzione della disciplina di quest’ultima⁷⁹, si può considerare la regolamentazione in materia di adozione, in presenza di un evidente vuoto normativo⁸⁰.

In via preliminare, il diritto alla conoscenza delle proprie origini si definisce come il diritto dell’individuo a risalire alle proprie radici biologico-genetiche⁸¹. Può essere considerato in via autonoma o come

⁷⁸ FERRANDO, G. «Il disconoscimento», cit., pp. 738 ss., per la quale benché il risultato di questi due istituti sia il medesimo, ossia quello di “dare un figlio ad una coppia che non può averne”, diverse sono però le modalità attraverso le quali viene perseguito e la natura degli stessi; in seguito, DI LELLA, F., *op. cit.*, p. 86, secondo la quale una questione non marginale da affrontare riguarda il possibile emergere dell’interesse del figlio alla conoscenza delle proprie origini.

⁷⁹ In dottrina, v. MARELLA, M.R., «Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini biologiche. Contenuti e prospettive», *Giur. it.*, 2001, pp. 1771 ss., la quale rileva come tale diritto riconosciuto espressamente in favore dell’adottato non può che essere esteso anche al figlio generato con fecondazione eterologa.

⁸⁰ A favore del richiamo all’istituto dell’adozione, TRABUCCHI, A., voce «Inseminazione artificiale» (*diritto civile*), cit., p. 738; VESTO, A. *op. cit.*, p. 24, la quale “nelle more delle difformità esistenti tra le varie discipline dei diversi Paesi” rispetto al diritto del nato con fecondazione eterologa a conoscere l’identità dei genitori biologici considera “la questione non confrontabile con la disciplina dell’adozione”; v. anche FERRANDO, G., «Il disconoscimento del figlio nato da fecondazione artificiale eterologa», cit., pp. 738 ss., per la quale l’applicazione, in via analogica, delle norme sull’adozione deve aiutare a definire il quadro dei principi generali su cui si fonda il diritto italiano della filiazione; LANZILLO, R., «Fecondazione artificiale, “locazione di utero”», *diritti dell’embrione*, *Corr. giur.*, 1984, pp. 637 s.

Di diverso avviso, D’AVACK, L., *op. cit.*, pp. 1012 ss., il quale trova “discutibile” l’analogia operata con l’istituto dell’adozione; DOGLIOTTI, M., *La filiazione fuori dal matrimonio. Artt. 250-290*, cit., pp. 1 ss., secondo cui con l’adozione il legislatore stabilisce un rapporto di filiazione tra soggetti estranei, mentre la “procreazione stessa può essere, in taluni casi, aiutata e garantita dalle tecniche di fecondazione assistita”; Corte Cost., 10 giugno 2014, n. 162, *cit.*; e, nella prospettiva di segnalare viepiù le differenze tra i due istituti, SANTOSUOSSO, F., *La fecondazione artificiale nella donna*, Giuffrè, Milano, 1961, pp. 115 ss.; BUSNELLI, F.D., «Procreazione artificiale e filiazione adottiva», *Famiglia*, 2003, pp. 2 ss., che si sofferma sulle “connessioni” tra procreazione artificiale e adozione; AZZARO, A.M., *La fecondazione artificiale tra atto e rapporto*, in *Dir. fam. pers.*, 2005, pp. 227 ss., che rinviene però una direttrice comune nella volontà responsabile tanto nella procreazione biologica, quanto in quella artificiale, al pari dell’adozione; CHIAPPETTA, G., *op. cit.*, p. 384; MOROZZO DELLA ROCCA, P., «Riflessioni sul rapporto tra adozione e procreazione medicalmente assistita», *Dir. fam. pers.*, 2005, pp. 211 ss.; CORTI, I., *op. cit.*, p. 515.

⁸¹ NICCOLAI, S., «La regola di giudizio. Un invito della Corte a riflettere sui limiti del volontarismo», *Giur. cost.*, 2017, pp. 2990 ss., secondo la quale “la verità dell’origine non può dunque essere pretermessa, ma, tenuto conto del carattere “composito e complesso” dell’interesse del minore, dovranno essere ricercati i modi” per farla convivere con gli altri aspetti che in concreto riguardano il suddetto interesse “e in particolare con la condizione identitaria acquisita dal bambino”; NICOLUSSI, A., «La

espressione dell'identità e libertà della persona⁸². La conoscenza delle proprie origini consente lo sviluppo in modo pieno e libero della personalità di ciascun individuo e, pertanto, riflette un tratto peculiare della sua identità personale e sociale, a prescindere dalla minore età.

Attorno a tale diritto si è sviluppato nel tempo un nutrito dibattito dottrinale e giurisprudenziale con un vivace confronto tra autorità nazionali e internazionali di diverso livello, all'esito del quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto di consacrarlo come un diritto del figlio⁸³. Anche a livello internazionale, diversamente dal nostro

filiazione nella cultura giuridica europea», Atti del XIII Colloquio Giuridico Internazionale, Roma 23-24 aprile 2008, *Civitas et Iustitia*, 2008, pp. 29 ss., spec. 54 ss., secondo il quale il consenso informato, manifestato previamente al percorso di procreazione artificiale, ostacolerebbe, fin dalla nascita, il figlio alla conoscenza delle proprie origini precludendo la possibilità per lo stesso, da un lato, di raggiungere la verità biologica, dall'altro, di instaurare un rapporto con il genitore; RODOTÀ, S., *La vita e le regole*, cit., p. 165, per il quale le innovazioni scientifiche e tecnologiche, nel campo della genetica, portano alla creazione di nuove figure di diritti tra cui è possibile annoverare il "diritto a conoscere la propria origine biologica"; STEFANELLI, S., «Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini», *Dir. fam.*, 2010, pp. 445 ss., che annovera il diritto a conoscere le proprie origini tra i diritti fondamentali dell'individuo.

Studi scientifici, in ambito psicologico, hanno evidenziato come il diritto a conoscere le proprie origini faccia parte di un processo dinamico identitario, fondato su un bisogno autobiografico, che si sviluppa maggiormente in talune fasi della vita come l'adolescenza, la genitorialità e così via: CASONATO, M., «Cercare le proprie origini: un diritto, un bisogno, un dovere?», *In-Mind*, 2023, 24, pp. 1 ss. del dattiloscritto.

⁸² PERLINGIERI, P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., pp. 58 s., il quale è dell'opinione che il minore non ha solo il diritto a conoscere le proprie origini genetiche "ma anche culturali e sociali"; ID., *La tutela dell'embrione, in La persona e i suoi diritti*, cit., p. 324; PARENTE, F., *op. cit.*, pp. 456 ss., testo e nota 24; PALAZZANI, L., «La dignità dell'embrione umano come problema», in ROSSANO R. e SIBILLA S. (a cura di), *La tutela giuridica della vita prenatale*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 133 ss.; MORELLI, S. e MORELLI, M.R., «Il diritto alla identità personale del nato da fecondazione eterologa al duplice vaglio della Corte costituzionale e della Cassazione», *Giust. civ.*, 1999, I, pp. 1333 ss.; PATTI, S., «Sulla configurabilità di un diritto della persona di conoscere le proprie origini biologiche», *Dir. fam.*, 1987, pp. 1315 ss.

⁸³ Corte Edu, 7 febbraio 2002, Mikulic c. Croazia, in *www.hudoc.echr.coe.int*; Corte Edu, 13 febbraio 2003, Odièvre c. Francia, n. 42326, in *Dejure on line*; Corte Edu, 13 luglio 2006, Jäggi c. Svizzera, in *www.echr.coe.int*; Corte Edu, 25 settembre 2012, Godelli c. Italia, in *Giust. civ.*, 2013, I, p. 1608; secondo cui l'esigenza della conoscenza delle proprie origini discende da un diritto personalissimo alla conservazione della propria identità.

Nella nostra giurisprudenza del Giudice delle Leggi, è stato ritenuto illegittimo l'art. 28, comma 7, l. n. 184/1983 nella parte in cui, su richiesta del figlio, non consente di risalire all'identità della madre che abbia dichiarato di non essere nominata, tramite

ordinamento, il diritto a conoscere le proprie origini riceve un significativo riscontro (artt. 7 Convenzione di New York del 20 novembre 1989 e 30 Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993)⁸⁴. Di conseguenza, trattandosi di un principio sovranazionale, oltre ad essere elemento fondamentale per l’identità della persona, non può non essere considerato anche in riferimento ai nati con fecondazione eterologa⁸⁵. Tuttavia, la ricerca della verità biologica, in questo contesto, si scontra con il problema di non secondaria importanza dell’anonimato dei donatori, corollario del principio di segretezza posto a tutela dei soggetti che si sottopongono a tali pratiche⁸⁶. Pur mancando una previsione normativa dell’anonimato dei donatori nell’ambito della l. n. 40/2004, nella prassi si fa riferimento a quanto statuito dall’art. 14 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191, in materia di donazione e conservazione di tessuti e cellule umane, dove si stabilisce che i dati raccolti sono resi anonimi, in maniera tale da evitare che donatori e riceventi siano identificabili⁸⁷. In tale direzione, sembra

eventuale revoca dell’iniziale dichiarazione, evitando in questo modo la cristallizzazione della volontà originaria: Corte Cost., 18 novembre 2013, n. 278, in *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 13; sul punto, LISELLA, G., «Volontà della madre biologica di non essere nominata nella dichiarazione di nascita e diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini», *ivi*, 2014, pp. 27 ss., secondo il quale la scelta operata dalla giurisprudenza costituzionale rende giustizia all’estrema rigidità delle previsioni normative in ordine alla “reversibilità del segreto”.

⁸⁴ Lo segnalano, INGENITO, C., «Il diritto del figlio alla conoscenza delle origini e il diritto della madre al parto anonimo alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo», *Giust. civ.*, 2013, I, pp. 1608 ss.; STANZIONE, P., *op. cit.*, p. 863; STANZIONE, M.G., *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 9 ss., che ripercorre le tappe della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

⁸⁵ A questo proposito, STEFANELLI, S., «Diritto all’identità», *cit.*, pp. 474 ss.

⁸⁶ CHIAPPETTA, G., *op. cit.*, pp. 389 ss., secondo cui in relazione alla ricerca della verità biologica occorre chiedersi se operi in senso assoluto e quindi in tutte le ipotesi in cui si sia verificata una nascita o vada circoscritta al solo caso di procreazione naturale, quanto all’anonimato dei donatori e al segreto di chi si sottopone a tecniche di fecondazione assistita sono temi affrontati senza comprenderne la reale portata; CICERO, C. e PELUFFO, E., *op. cit.*, pp. 1290 ss., i quali affermano che “il dato più dolente della disciplina potrebbe dirsi caratterizzato dal mantenimento dell’anonimato del donatore e dal conseguente divieto, in capo al nascituro, di conoscere il proprio patrimonio genetico”. Cfr., altresì, Corte Cost., 10 giugno 2014, n. 162, *cit.*

⁸⁷ In relazione alla protezione dei dati e tutela della riservatezza l’art. 14 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191 stabilisce che tutti i dati, comprese le informazioni genetiche, raccolti ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente decreto ed ai quali abbiano accesso terzi, sono resi anonimi in modo tale che né il donatore, né il ricevente

muoversi l'esperienza empirica in materia di p.m.a., attestando una tendenza delle cliniche e dei centri autorizzati alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita a negare il diritto alla conoscenza delle proprie origini e a riconoscere il più assoluto anonimato come regola generale, salvo ipotesi eccezionali legate a gravi problemi di salute del diretto interessato⁸⁸. Questo genere di impostazione non è estranea ad alcuni ordinamenti e, in particolare, al sistema spagnolo, che tra i primi in Europa si è occupato della regolamentazione delle tecniche di p.m.a. ed anche dello specifico profilo del diritto all'anonimato.

In quest'ottica, il diritto all'identità genetica richiede un bilanciamento di complessi interessi⁸⁹, quali il diritto all'anonimato del donatore-genitore genetico e la tutela dell'integrità della persona⁹⁰. Pertanto, è necessario adottare soluzioni ragionevoli e adeguate alla normativa non solo nazionale, ma anche sovranazionale, nel rispetto dei valori fondamentali riconosciuti nel nostro ordinamento⁹¹. *De jure*

siano identificabili.

⁸⁸ Nel modello di dichiarazione di consenso informato per le tecniche di procreazione medicalmente assistita pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/02/2017 si contempla, al punto 14, la sola possibilità per il nato da fecondazione di tipo eterologa, una volta adulto, di poter essere oggetto di anamnesi medica inappropriata, se non a conoscenza della modalità del proprio concepimento.

⁸⁹ In argomento, CICERO, C. e PELUFFO, E., *op. cit.*, pp. 1290 ss., per i quali tra i tre principi cardine a cui si ispira la normativa in materia di p.m.a. si colloca, oltre al "principio vita" e al "principio famiglia", anche il "principio-persona" considerando il diritto all'identità genetica; GORGONI, A., *op. cit.*, p. 130, il quale è dell'opinione che, anche rispetto alla procreazione eterologa, il diritto all'identità genetica deve essere garantito sia come tutela della salute del nato, sia come diritto a conoscere le proprie origini, "almeno quanto alla conoscenza delle modalità della propria nascita".

⁹⁰ PERLINGIERI, P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., pp. 58 ss., che considera la l'anonimato del donatore come una delle principali criticità dell'inseminazione eterologa; in senso contrario, per l'anonimato dei donatori, SANTOSUOSSO, F., *La fecondazione artificiale umana*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 59 ss.

⁹¹ PERLINGIERI, G., «Ordine pubblico e identità culturale», *cit.*, pp. 340 ss., secondo il quale la legge 40 del 2004 si concentra sulla tutela dell'interesse del minore a non essere oggetto di traffici giuridici, ciò induce a riconoscere nei confronti del minore un rapporto genitoriale anche in assenza di un legame biologico al fine di dare stabilità e continuità all'ambiente domestico, garantendo, per altro verso, la formazione e educazione dello stesso; DI LELLA, F., *op. cit.*, p. 92; D'AVACK, L., *op. cit.*, pp. 1006 ss., il quale evidenzia come la stessa giurisprudenza costituzionale si sia soffermata a lungo sui diritti della coppia che ricorrono alle pratiche di fecondazione medicalmente assistita, rimanendo, per altro verso, del tutto sfuggente, ai diritti dei minori nati in seguito alle stesse, i quali si confrontano con una realtà caratterizzata,

condito, il diritto alla conoscenza delle proprie origini va riconosciuto all'interno del nostro sistema anche ai nati con procreazione artificiale eterologa. In tale direzione, oltre al dato comparatistico ed internazionale, depone il principio dello stato unico di filiazione (art. 315 c.c.), nella misura in cui il concepito con tecniche di procreazione medicalmente assistita non può essere meno tutelato del figlio concepito naturalmente e di quello adottivo. La concreta applicazione di tale principio impone, cioè, di tener conto di quanto riconosciuto per il figlio adottivo e di considerare che un trattamento diverso non sarebbe coerente con il precetto in questione.

De jure condendo, tuttavia, è auspicabile un intervento normativo in materia volto a riconoscere tale diritto esplicitamente nell'ambito delle tecniche di p.m.a., al raggiungimento della maggiore età, anche a prescindere dalla sussistenza di gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica, come previsto in materia di adozione (art. 28, comma 5, l. n. 184/1983), perlomeno nell'ipotesi in cui l'anonimato non sia indispensabile per il donatore⁹². Inoltre, dovrebbero esserne regolate le modalità e predisposto, altresì, un sistema di tutele nei riguardi dell'interessato, allo scopo di consentirne l'esercizio concreto ed effettivo.

Bibliografia

ALGARRA PRATS, E., «La regulación de la utilización de preembriones crioconservados y sus posibles destinos en la ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Especial consideración a los problemas derivados de la falta

spesse volte, da asimmetria (ad esempio, per dissociazione tra madre gestante e quella genetica o tra il padre sociale e quello genetico).

⁹² D'altro canto è bene considerare che una cosa è tutelare la riservatezza del donatore e del ricevente per i terzi e un'altra è, invece, imporre l'anonimato nei confronti dei diretti interessati anche quando vi sia una volontà di entrambi di segno contrario. Nel contesto del trapianto degli organi, si veda quanto affermato, sulle ragioni dell'anonimato, dal Comitato Nazionale per la Bioetica, «Parere in merito alla conservazione dell'anonimato del donatore e del ricevente nel trapianto di organi», 27 settembre 2018, <https://bioetica.governo.it>, pp. 6 ss., dove si discute anche circa l'ammissibilità di accordi in deroga con il consenso del donatore e del ricevente “previa firma da parte di entrambe di un consenso informato”.

de acuerdo en la pareja», in BUSTOS MORENO Y.B. y MÚRTULA LAFUENTE V. (coord. por), *El derecho civil ante los nuevos retos planteados por las técnicas de reproducción asistida*, Dykinson, Madrid, 2021, p. 17.

ALVAREZ ESCUDERO, R., «El Derecho a la Identidad de los Niños. Proyecciones en materia de Filiación», in J. SOLÉ RESINA y V. ALMADA MOZETIC (Coord.), *Derechos fundamentales de los menores. (Desarrollo de la personalidad en la infancia y la adolescencia)*, Dykinson, Madrid, 2018, p. 181.

AZZARO, A.M., «La fecondazione artificiale tra atto e rapporto», *Dir. fam. pers.*, 2005, p. 227.

BALDINI, G., «La legge sulla procreazione medicalmente assistita: profili problematici, prime esperienze applicative e prospettive», *Rass. dir. civ.*, 2006, p. 295.

BAL FILORAMO, L., «Vissuti di sterilità nella coppia e procreazione assistita», *Dir. fam. pers.*, 2001, p. 314.

BARBA, V., «L'ordine pubblico internazionale», *Rass. dir. civ.*, 2018, II, p. 403.

BARBA, V., «Las técnicas de procreación humana asistida, la responsabilidad de los padres y el interés del menor entre ley y jurisprudencia italiana», *Actualidad Civil*, 2022, f. 1, p. 1.

BARBA, V., «Familias recompuestas y derecho de sucesiones: una posible propuesta de regulación», *Revista de Derecho Civil*, 2022, vol. IX, n.3, p.157.

BELLELLI, A., «La sperimentazione sugli embrioni: la nuova disciplina», *Familia*, 2004, p. 979.

BERTI DE MARINIS, G., «Il ruolo della giurisprudenza nell'evoluzione della disciplina in tema di procreazione medicalmente assistita», *Resp. civ. e prev.*, 2014, p. 1715.

BIANCA, C.M., «Disconoscimento del figlio nato da procreazione assistita: la parola della Cassazione», *Giust. civ.*, 1999, I, p. 1317.

BIANCA, C.M., «Nuove tecniche genetiche, regole giuridiche e tutela dell'essere umano», *Nomos*, 2020, p. 1.

BRUNESE, P., *La legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita. Una legge mal riuscita*, Esi, Napoli, 2022.

BUGETTI, M.N., «Il diritto all'anonimato della madre incapace prevale sul diritto del figlio a conoscere le proprie origini», *Fam. e dir.*, 2021, p. 747.

BUGETTI, M.N., «L'unicità dello stato di filiazione (anche per i figli nati da p.m.a. erroneamente praticata)», *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, p. 1415.

BUGETTI, M.N., «Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie origini: l'intervento delle Sezioni Unite», *Corr. giur.*, 2017, p. 624.

BUSNELLI, F.D., «Libertà di coscienza etica e limiti della norma giuridica: l'ipotesi della procreazione medicalmente assistita», *Familia*, 2003, p. 263.

BUSNELLI, F.D., «La famiglia e l'arcipelago familiare», *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 509.

BUSNELLI, F.D., «Nascere (o anche "morire") con dignità: un traguardo problematico per l'embrione», *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 393.

BUSNELLI, F.D., «Procreazione artificiale e filiazione adottiva», *Familia*, 2003, p. 1.

BUSNELLI, F.D., «Procreazione artificiale: una giurisprudenza "in trincea"», in COMPORTI M. e MONTICELLI S. (a cura di), *Studi in onore di Ugo Majello*, Esi, Napoli, 2005, vol. I, p. 279.

CARBONE, V., «Sterilità della coppia. Fecondazione eterologa anche in Italia», *Fam. dir.*, 2014, p. 761.

CAREDDA, V., «Stato dei figli e violazione dei divieti nella legge sulla procreazione medicalmente assistita», *Familia*, 2005, p. 265.

CARPIGNANO, M., «Il rischio di abusi nella procreazione assistita», *Dir. fam. pers.*, 2001, p. 328.

CASONATO, M., «Cercare le proprie origini: un diritto, un bisogno, un dovere?», *In-Mind*, 2023, 24, p. 1.

CASSANO, G., «I figli della scienza in Cassazione: il principio di autoreponsabilità e l'art. 235 c.c. (una novità giurisprudenziale in tema di fecondazione artificiale eterologa)», *Dir. fam. pers.*, 1999, p. 1095.

CENCI, P., «Sul diritto dell'adottato di conoscere l'identità dei propri genitori naturali», *Dir. fam. pers.*, 1996, p. 1551.

CHIAPPETTA, G., «Anonimato e procreazione medicalmente assistita», in COMPORTI M. e MONTICELLI S. (a cura di), *Studi in onore di Ugo Majello*, Esi, Napoli, 2005, vol. I, p. 383.

CICERO, C. e PELUFFO, E., «L'incredibile vita di Timothy Green e il giudice legislatore alla ricerca dei confini tra etica e diritto; ovvero, sia,

quando diventare genitori non sembra (apparire) più un dono divino», *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 1290.

CORTI, I., *La procreazione assistita*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, Trattato diretto da G. Ferrando, vol. III, *Filiazione e adozione*, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 491.

D'ADDINO SERRAVALLE, P., «L'individuazione della madre e del padre con riferimento all'inseminazione artificiale eterologa», *Rass. dir. civ.*, 1987, p. 604.

D'AVACK, L., «Cade il divieto dell'eterologa, ma la tecnica procreativa resta un percorso tutto da regolamentare», *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 1005.

DE LA TORRE DÍAZ, F.J., *Bioetica. Vulnerabilidad y responsabilidad al inicio de la vida*, Dykinson, Madrid, 2016.

DE LORENZI, M., «El reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos en el ordenamiento jurídico español: ¿una materia pendiente?», *Rev. der., emp. y soc.*, 2016, p. 101

DI LELLA, F., «Osservazioni in margine alla rimessione alla Consulta del divieto di fecondazione eterologa», *Dir. giur.*, 2011, p. 78.

DOGLIOTTI, M., *Adozione di maggiorenni e minori. Artt. 291-314. L. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore a una famiglia*, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2002.

DOGLIOTTI, M., «Ancora sull'inseminazione eterologa e sull'azione di disconoscimento», *Fam. dir.*, 1996, p. 34.

DOGLIOTTI, M., *La filiazione fuori dal matrimonio. Artt. 250-290*, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2015.

FEMENÍA LÓPEZ, P.J., «El derecho a conocer el origen biológico por parte de los nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida; alcance, contenido y límites», in Y.B. BUSTOS MORENO y V. MÚRTULA LAFUENTE (coord. por), *El derecho civil ante los nuevos retos planteados por las técnicas de reproducción asistida*, Dykinson, Madrid, 2021, p. 197.

FERNÁNDEZ, F.R., «Del hermano medicamento o salvador a la terapia génica: cuestiones legales respecto a la situación del menor ante los nuevos avances biomédicos», *Rev. der. emp. y soc.*, 2019, p. 69.

FERRANDO, G., «Il disconoscimento del figlio nato da fecondazione artificiale eterologa», *Dir. fam. pers.*, 1997, p. 738.

FERRANDO, G., voce «Filiazione legittima e naturale», in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Utet, Torino, 1992, 4ª ed., vol. VIII, p. 297.

FIGONE, A., «Sulla conoscenza delle proprie origini da parte dell'adottato», *Fam. e dir.*, 2003, p. 72.

GALUPPI, G., «La Procreazione artificiale: motivazioni psicologiche e problemi sociali», *Dir. fam. pers.*, 2001, p. 302.

GARIBO PEYRÓ, A.P., «El interés superior del menor en los supuestos de maternidad subrogada», *Cuadernos de Bioética*, 2017, p. 245.

GHIONNI, C., *Adozione internazionale e diritto alla famiglia*, Esi, Napoli, 2016.

GÓMEZ MONTORO, A.J., «El estatuto constitucional del no nacido: evolución y situación actual en España», *Rev. de Der. Politico*, 2018, p. 49.

GORASSINI, A., voce «Procreazione» (dir.civ.), in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, XXXVI, 1987, p. 968.

GORGONI, A., «La rilevanza della filiazione non genetica», *Dir. succ. fam.*, 2018, p. 123.

GROSSI, P., *Percorsi nel giuridico pos-moderno*, Editoriale Scientifica, Napoli, vol. 75, 2017.

IGAREDA GONZÁLEZ, N., «El derecho a conocer los orígenes biológicos versus el anonimato en la donación de gametos», *Derechos y Libertades*, 2014, p. 227.

IGAREDA GONZÁLEZ, N., «La donación anónima de gametos para reproducción humana asistida en España: problemas y retos», *Rev. Bio y Der.*, 2018, p. 71.

INGENITO, C., «Il diritto del figlio alla conoscenza delle origini e il diritto della madre al parto anonimo alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo», *Giust. civ.*, 2013, I, p. 1608.

LANZILLO, R., «Fecondazione artificiale, "locazione di utero", diritti dell'embrione», *Corr. giur.*, 1984, p. 635.

LISELLA, G., «Ragioni dei genitori adottivi, esigenze di anonimato dei procreatori e accesso alle informazioni sulle origini biologiche dell'adottato nell'esegesi del nuovo testo dell'art. 28 l. 4 maggio 1983, n. 184», *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 413.

LISELLA, G., «Volontà della madre biologica di non essere nominata nella dichiarazione di nascita e diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini», *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 27.

LIUZZI, A., «Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: una vexata quaestio», *Fam. e dir.*, 2002, p. 89.

LOJACONO, V., voce «Inseminazione artificiale (dir. civ.)», in *Enc. dir.*, XXI, Giuffrè, Milano, 1971, p. 757

LOMBARDI, R., «Implicazioni psicologiche della riproduzione artificiale eterologa (AID)», *Dir. fam. pers.*, 1998, p. 661.

LÓPEZ SAN LUIS, R., «La gestacion por sustitucion altruista no elimina el aspecto contractual de la gestacion del asì nacido», *Rev. de Castilla y León*, 2019, p. 107.

MAJELLO, U., «Inseminazione artificiale e adozione», *Studi senesi*, 1964, p. 115.

MANTOVANI, M., *Lo stato di figlio artt. 231 - 249*, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2022.

MARELLA, M.R., «Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche. Contenuti e prospettive», *Giur. it.*, 2001, p. 1768.

MASTROPAOLO, F., «Aspetti giuridici delle manipolazioni biologiche», *Quadrimestre*, 1989, p. 274.

MENDOLA, A., «Favor minoris e presidio del dato biologico», *Dir. fam. pers.*, 2015, p. 551.

MIGNONE, C., «Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell'interprete», *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 1029.

MOROZZO DELLA ROCCA, P., «Riflessioni sul rapporto tra adozione e procreazione medicalmente assistita», *Dir. fam. pers.*, 2005, p. 211 s.

MORELLI, S. e MORELLI, M.R., «Il diritto alla identità personale del nato da fecondazione eterologa al duplice vaglio della Corte costituzionale e della Cassazione», *Giust. civ.*, 1999, I, p. 1333.

MUSIO, A., «Misure di tutela dell'embrione», in STANZIONE P. e SCIANCALEPORE G. (a cura di), *Procreazione assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 205 s.

NICCOLAI, S., «La regola di giudizio. Un invito della Corte a riflettere sui limiti del volontarismo», *Giur. cost.*, 2017, p. 2990.

NICOLUSSI, A., «Famiglia e biodiritto civile», *Europa e dir. priv.*, 2019, f. 3, p. 713.

NICOLUSSI, A., «La filiazione nella cultura giuridica europea», Atti del XIII Colloquio Giuridico Internazionale, Roma 23-24 aprile 2008, *Civitas et Iustitia*, 2008, p. 29.

OPPO, G., «Procreazione assistita e sorte del nascituro», *Riv. dir. civ.*, 2005, I, p. 99.

OPPO, G., «Scienza, diritto, vita umana», *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 11.

PAGANELLI, M., «Diritti della personalità. L'individuo e il gruppo», in LIPARI N. (a cura di), in *Trattato di diritto privato europeo*, Cedam, Padova, 2003, 2ª ed., vol. I, p. 399.

PALAZZANI, L., «La dignità dell'embrione umano come problema», in ROSSANO R. e SIBILLA S. (a cura di), *La tutela giuridica della vita prenatale*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 127.

PALAZZANI, L., «La legge italiana sulla procreazione assistita: aspetti filosofico-giuridici», *Dir. fam. pers.*, 1999, I, p. 746.

PALAZZO, A., *La filiazione*, in *Trattato Cicu, Messineo e Mengoni*, continuato da Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2007, p. 13.

PANE, R., «La procreazione medicalmente assistita tra istanze di rinnovamento e tutela del nato», *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 1419.

PARENTE, F., «La “biogiuridicità” della vita nascente tra “libertà” della ricerca biomedica e “dinamismo” della tutela dei valori esistenziali dell'uomo», *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 444.

PATTI, S., «Sulla configurabilità di un diritto della persona di conoscere le proprie origini biologiche», *Dir. fam. pers.*, 1987, p. 1315.

PEÑASCO VELASCO, R., «La ética y el derecho ante los avances genéticos. La reproducción artificial en España. Tres décadas de problemas éticos y jurídicos sin resolver», in GARCÍA-CUEVAS ROQUE, E. (Dir.), *Ética del jurista y Ética social*, Dykinson, Madrid, 2022, p. 289.

PERLINGIERI, G., «Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori normativi», *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 101.

PERLINGIERI, G., «Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale», *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 716.

PERLINGIERI, G., «Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni unite in tema di c.d. maternità surrogata», *Dir. succ. fam.*, 2, 2019, p. 337.

PERLINGIERI, G. e ZARRA, G., *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Napoli, 2019.

PERLINGIERI, P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo*, Esi, Napoli, 2020, 4ª ed., vol. III.

PERLINGIERI, P., *Il diritto del minore all'assistenza: aspetti problematici ed attuativi*, in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli, 2005.

PERLINGIERI, P., *L'inseminazione artificiale tra principi costituzionali e riforme legislative*, in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli, 2005.

PERLINGIERI, P., «Sulla famiglia come formazione sociale», *Dir. giur.*, 1979, p. 775.

PICCININI, S., Una legislazione per la procreazione assistita», in AZZARO A.M. (a cura di), *Procreazione assistita e diritti della persona. Problemi attuali del diritto di famiglia*, Atti del Convegno di Urbino 24 giugno 2000, Esi, Napoli, 2001, p. 71.

PONZANELLI, G., «La “forza” e la “purezza” degli status: disconoscimento di paternità e inseminazione eterologa», *Fam. dir.*, 1994, p. 186.

PRISCO, I., «I rapporti di filiazione nelle unioni omosessuali. Uso e abuso del criterio del best interest del minore», *Foro nap.*, 2017, p. 679.

QUADRI, E., «La nuova disciplina della procreazione assistita», in AA.VV., *La fecondazione assistita. Riflessioni di otto grandi giuristi*, RCS Quotidiani S.p.a., Milano, 2005, p. 41.

RABADÁN SÁNCHEZ-LAFUENTE, F., «Orígenes biológicos y filiación subrogada», in LASARTE ÁLVAREZ C. (dir.), *El reto de la gestación subrogada: luces y sombras*, Dykinson, Madrid, 2021, p. 149.

RECINTO, G., *Le genitorialità. Dai genitori ai figli e ritorno*, Esi, Napoli, 2016.

RODOTÀ, S., *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2018, 3^a ed.

RODOTÀ, S., *Tecnologie e diritti*, Il Mulino, Bologna, 2021, 2^a ed.

ROMERO COLOMA, A.M., *Identidad genética frente a intimidad y pruebas de paternidad*, J.M. Bosch Editor, Barcellona, 2009, p. 13.

ROSSI CARLEO, L., «Maternità surrogata e status del nato», in COMPORTI M. e MONTICELLI S. (a cura di), *Studi in onore di Ugo Majello*, Esi, Napoli, 2005, vol. II, p. 599.

PASTORE, C.S., «L'embrione umano tra tutela della ricerca scientifica e diritti della personalità», *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 730.

SALANITRO, U., «Spigolature in tema di diritti del concepito e accesso alla procreazione assistita», *Giust. civ.*, 2015, I, p. 853.

SANTOSUOSSO, F., *La fecondazione artificiale nella donna*, Giuffrè, Milano, 1961.

SANTOSUOSSO, F., *La fecondazione artificiale umana*, Giuffrè, Milano, 1984.

SCALISI, V., «Maternità surrogata: come "far cose con regole"», *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 1097.

SCIANCELEPORE, G., «Norme in materia di procreazione assistita: principi generali», in STANZIONE P. e SCIANCELEPORE G. (a cura di), *Procreazione assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 1.

SCHILLACI, A., «Oltre la "rigida alternativa" tra vero e falso: identità personale, verità biologica e interesse del minore nella sentenza n. 272/2017 della Corte Costituzionale», *Giur. cost.*, 2018, p. 385.

SEMIZZI, C., «Rilievi giuridici sulla inseminazione artificiale», *Giur. it.*, 1984, IV, c. 41.

SOLÉ RESINA, J., «Nuevas maternidades y paternidades. Bases de un nuevo derecho de filiación», in SOLÉ RESINA J. y ALMADA MOZETIC V. (Coord.), *Derechos fundamentales de los menores. (Desarrollo de la personalidad en la infancia y la adolescencia)*, Dykinson, Madrid, 2018, p. 51.

STANZIONE, M.G., *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Giappichelli, Torino, 2015.

STANZIONE, P., «Procreazione assistita e categorie civilistiche», in AA. VV., *Studi in onore di Pietro Rescigno. Il Diritto privato. 1. Persone, famiglia, successioni e proprietà*, Milano, 1998, p. 859.

STEFANELLI, S., «Diritto all'identità», in SASSI A., SCAGLIONE F. e STEFANELLI S., *La filiazione e i minori*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Utet, Torino, 2ª ed., 2018, vol. IV, p. 435.

STEFANELLI, S., «Non è incostituzionale il divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita per le coppie omosessuali femminili», *ilfamiliarista.it*, 5 febbraio 2020.

STEFANELLI, S., «Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini», *Dir. fam. pers.*, 2010, p. 426.

TAFARO, L., «La clausola generale di dignità umana e l'età nel sistema italo-comunitario», in AA.VV., *Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, Atti del 1° Convegno nazionale SISDIc, Capri 7-8-9 aprile 2005, Esi, Napoli, 2006, p. 309.

TRABUCCHI, A., «Fecondazione artificiale e legittimità dei figli», *Giur.it.*, 1957, I, c. 217.

TRABUCCHI, A., voce «Inseminazione artificiale» (diritto civile), in *Noviss. Dig. It.*, Utet, Torino, VIII, 1962, p. 732.

TRABUCCHI, A., «La procreazione e il concetto giuridico di paternità e maternità», *Riv. dir. civ.*, 1982, I, p. 597.

TRABUCCHI, A., «Procreazione artificiale e genetica umana nella prospettiva del giurista», *Riv. dir. civ.*, 1986, p. 495.

VENUTI, M.C., «Procreazione medicalmente assistita: il consenso alle tecniche di pma e la responsabilità genitoriale dei single, conviventi e parti unite civilmente», *GenIUS*, 2018, p. 85.

VERCELLONE, P., *La filiazione legittima, naturale, adottiva e la procreazione artificiale*, in *Trattato Vassalli*, Utet, Torino, 1987, vol. III, t. 2.

VERCELLONE, P., voce «Procreazione artificiale», in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Utet, Torino, 4^a ed., vol. XV, 1997, p. 310.

VESTO, A., *La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, maternità surrogata, parto anonimo*, Giappichelli, Torino, 2018.

VILA RAMOS, B., «La posición del menor en el ordenamiento y el ejercicio de sus derechos fundamentales. Especial referencia a los supuestos conflictivos en el ámbito del Derecho de familia», *Revista crítica de derecho inmobiliario*, 2018, p. 1327.